

Bruxelles, 14 giugno 2021
(OR. en)

9732/21

Fascicolo interistituzionale:
2020/0360(COD)

ENER 276
TRANS 392
RELEX 547
ECOFIN 595
ENV 423
CODEC 883
IA 116

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	11 giugno 2021
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	9411/21
n. doc. Comm.:	14088/21 + ADD 1 - ADD 5
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 - Orientamento generale (11 giugno 2021)

Si allega per le delegazioni l'orientamento generale del Consiglio sulla proposta in oggetto adottato dal Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" nella 3801^a sessione tenutasi l'11 giugno 2021.

L'orientamento generale definisce la posizione provvisoria del Consiglio su tale proposta e costituisce la base dei preparativi per i negoziati con il Parlamento europeo.

Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in **grassetto** e le parti soppresse con [].

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea indicati nell'allegato I ("corridoi e aree prioritari dell'infrastruttura energetica") che contribuiscono agli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030 e all'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 **nonché per garantire le interconnessioni, la sicurezza energetica, l'integrazione e la concorrenza del mercato e dei sistemi in tutti gli Stati membri, [] nonché l'energia a un prezzo accessibile per le famiglie e le imprese.**
2. In particolare, il presente regolamento:
 - a) riguarda l'individuazione di progetti di interesse comune necessari per la realizzazione di corridoi e aree prioritari, rientranti nelle categorie delle infrastrutture energetiche [] definiti nell'allegato II ("categorie di infrastrutture energetiche");
 - b) riguarda l'individuazione di progetti di interesse reciproco;**
 - c) facilita l'attuazione tempestiva di progetti di interesse comune **e di progetti di interesse reciproco** ottimizzando, coordinando più da vicino e accelerando i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e rafforzando **la trasparenza** e la partecipazione del pubblico;

d) stabilisce norme [] per la ripartizione dei costi a livello transfrontaliero e incentivi correlati al rischio per progetti di interesse comune e **progetti di interesse reciproco**;

e) determina le condizioni e i **criteri** per l'ammissibilità di progetti di interesse comune e **progetti di interesse reciproco** all'assistenza finanziaria dell'Unione;

[] (*l'ex lettera e*) è stata soppressa)

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui alle direttive 2009/73/CE, (UE) 2018/2001¹ e (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, e ai regolamenti (CE) n. 715/2009, [] e (UE) 2019/943, si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "infrastruttura energetica": qualsiasi attrezzatura fisica o impianto rientranti nelle categorie di infrastrutture energetiche, che sono ubicati all'interno dell'Unione o che collegano l'Unione e uno o più paesi terzi;
- 2) "decisione globale": [] una decisione [] o l'insieme di decisioni adottate da una o più autorità di uno Stato membro, esclusi gli organi giurisdizionali, che stabiliscono se un promotore del progetto è autorizzato a costruire l'infrastruttura energetica per realizzare un progetto di interesse comune o un **progetto di interesse reciproco** potendo avviare, o appaltare e avviare, i necessari lavori di costruzione (status "pronto per la costruzione"), senza pregiudicare alcuna decisione adottata nell'ambito di una procedura di ricorso amministrativo;
- 3) "progetto": una o più linee, condotte, impianti, attrezzature o installazioni rientranti nelle categorie di infrastrutture energetiche;

¹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

- 4) "progetto di interesse comune": un progetto [] **necessario** [] per l'attuazione dei corridoi e delle aree prioritari delle infrastrutture energetiche di cui all'allegato I e che figura nell'elenco di progetti di interesse comune dell'Unione di cui all'articolo 3 **e/o progetti che figurano nell'allegato II sviluppati in regioni svantaggiate, meno connesse, periferiche, ultraperiferiche o isolate, come le isole, che sostengono soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri, con un impatto positivo significativo sugli obiettivi dell'UE in materia di energia e clima secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento;**
- 5) "progetto di interesse reciproco": un progetto promosso da almeno uno Stato membro in cooperazione con paesi terzi, **conformemente alle lettere di sostegno dei governi dei paesi direttamente interessati in cui sia espresso il loro sostegno al progetto o a un altro accordo non vincolante** [], **nell'ambito delle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, che contribuisce in maniera significativa agli obiettivi globali dell'Unione in materia di energia e clima di cui all'articolo 1, paragrafo 1), e che fa parte dell'elenco di progetti dell'Unione di cui all'articolo 3** [];
- 6) "strozzature nelle infrastrutture energetiche": la limitazione dei flussi fisici di un sistema energetico dovuta a una capacità di trasmissione insufficiente, che comprende tra l'altro l'assenza di infrastruttura;
- 7) "promotore del progetto":
- a) un gestore del sistema di trasmissione (GST), un gestore del sistema di distribuzione o un altro gestore o investitore che sviluppa un progetto di interesse comune **o un progetto di interesse reciproco;**
 - b) se sono presenti più GST, [] gestori di sistemi di distribuzione, altri gestori, investitori o qualsiasi gruppo degli stessi, l'organismo dotato di personalità giuridica ai sensi della legge nazionale applicabile, che è stato designato per accordo contrattuale concluso tra loro e che ha la capacità di assumere obblighi legali e la responsabilità finanziaria per conto delle parti dell'accordo contrattuale;

- 8) "rete elettrica intelligente": una rete elettrica in cui il gestore di rete può effettuare il monitoraggio digitale **o il controllo attivo di [] azioni specifiche** degli utenti ad essa collegati, nonché le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per comunicare con i relativi gestori di rete, generatori, consumatori e/o i prosumatori collegati, al fine di trasmettere **o distribuire** energia elettrica in modo sostenibile, efficiente in termini di costi e sicuro;
- 9) "rete intelligente del gas": una rete del gas che utilizza soluzioni digitali innovative **o di altro tipo** per integrare in modo efficiente sotto il profilo dei costi una pluralità di fonti di gas a basso tenore di carbonio **e in particolare rinnovabili**, in conformità con le esigenze dei consumatori e i requisiti di qualità del gas, al fine di ridurre l'impronta di carbonio del relativo consumo di gas, consentire una quota maggiore di gas da fonti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e creare collegamenti con altri vettori e settori energetici, **compresi i necessari aggiornamenti fisici per integrare gas a basso tenore di carbonio e in particolare rinnovabili**;
- 10) "**riconversione[]**": l'**aggiornamento fisico delle infrastrutture del gas naturale esistenti ai fini [] dell'utilizzo dedicato di idrogeno puro []**.
- []
- 11) "**autorità competenti[]**": le autorità che, in base al diritto nazionale, sono competenti a rilasciare vari permessi e autorizzazioni relativi alla pianificazione, alla progettazione e alla costruzione di beni immobili, comprese le infrastrutture energetiche;
- 12) "lavori": l'acquisto, la fornitura e l'introduzione di componenti, sistemi e servizi, compresi i software, la realizzazione delle attività di sviluppo, costruzione e installazione relative a un progetto, il collaudo degli impianti e la messa in servizio di un progetto;

- 13) "studi": le attività necessarie per preparare la realizzazione di un progetto, quali studi preparatori, di fattibilità, di valutazione, di prova e di convalida, compresi i software, e ogni altra misura di sostegno tecnico, comprese le azioni preliminari ai lavori effettuate per definire e sviluppare completamente un progetto e per decidere in merito al suo finanziamento, quali le azioni di ricognizione sui siti interessati e la preparazione del pacchetto finanziario;
- 14) "autorità nazionale di regolamentazione": un'autorità nazionale di regolamentazione designata a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE oppure a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944;
- 15) "messa in servizio": la procedura di messa in funzionamento di un progetto, una volta costruito;
- 16) "autorità nazionale di regolamentazione [] **competente**": l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro **che ospita un progetto o partecipa alla ripartizione transfrontaliera dei costi di un progetto che apporta un impatto positivo significativo**;
- 17) "adattamento ai cambiamenti climatici": un processo volto ad assicurare la resilienza delle infrastrutture energetiche a fronte dei potenziali effetti negativi dei cambiamenti climatici per mezzo di una valutazione della vulnerabilità climatica e dei rischi, incluse adeguate misure di adattamento;
- []
- []
- 18) **"progetti concorrenti": progetti che affrontano in tutto o in parte gli stessi divari infrastrutturali individuati o gli stessi fabbisogni infrastrutturali regionali.**

CAPO II

PROGETTI D'INTERESSE COMUNE E PROGETTI DI INTERESSE RECIPROCO

Articolo 3

Elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco

1. Sono istituiti gruppi regionali ("gruppi") come stabilito nell'allegato III, sezione 1. L'adesione a ciascun gruppo è basata su ogni corridoio e area prioritari e sulla loro rispettiva copertura geografica, come stabilito nell'allegato I. I poteri decisionali all'interno dei gruppi sono riservati unicamente agli Stati membri e alla Commissione, i quali sono denominati, a tal fine, "organo decisionale" dei gruppi. **Il processo decisionale dei gruppi regionali si basa sul consenso.**

[]

2. Ciascun gruppo adotta il proprio regolamento interno tenendo conto delle disposizioni di cui all'allegato III.
3. L'organo decisionale di ogni gruppo adotta un elenco regionale di [] progetti di interesse comune **e di progetti di interesse reciproco**, redatto secondo la procedura di cui all'allegato III, sezione 2, in base al contributo di ciascun progetto all'attuazione dei corridoi e delle aree prioritari dell'infrastruttura energetica e in base al loro soddisfacimento dei criteri di cui all'articolo 4. []

Quando un gruppo redige il suo elenco regionale:

- a) ogni singola proposta di progetto di interesse comune richiede l'approvazione degli Stati interessati dal progetto; se uno Stato non concede l'approvazione, presenta al gruppo interessato i fondati motivi di tale decisione;

b) tiene conto del parere della Commissione volto a disporre di un numero totale di progetti di interesse comune **e di progetti di interesse reciproco** che sia gestibile.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo **20** del presente regolamento [] per istituire un "elenco dell'Unione" (**comprensivo dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco proposti**) [], conformemente all'articolo 172, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Nell'esercizio delle sue competenze, la Commissione garantisce che l'elenco dell'Unione sia redatto ogni due anni, sulla base degli elenchi regionali adottati dagli organi decisionali dei gruppi come stabilito nell'allegato III, sezione 1, punto 2), secondo la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Il primo elenco dell'Unione in forza del presente regolamento è adottato entro il 30 novembre 2023.

5. La Commissione **fornisce consulenza all'organo decisionale di ogni gruppo al momento dell'adozione degli elenchi regionali di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco proposti, al fine di []:**

a) assicurare che siano inclusi solo i progetti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 4;

b) assicurare la coerenza transregionale, tenendo conto del parere dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ("l'Agenzia") come stabilito nell'allegato III, sezione 2, punto 12);

c) tenere conto dei pareri degli Stati membri come stabilito nell'allegato III, sezione 2, punto 9);

d) adoperarsi affinché il numero totale dei progetti di interesse comune nell'elenco dell'Unione sia gestibile.

6. I progetti di interesse comune inclusi nell'elenco dell'Unione a norma del paragrafo 4 del presente articolo nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c) ed e), diventano parte integrante dei piani regionali di investimento a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/943 [] così come dei piani decennali nazionali per lo sviluppo delle reti pertinenti a norma dell'articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944 [] e, se del caso, di altri piani nazionali infrastrutturali interessati. A tali progetti è accordata la massima priorità possibile nell'ambito di ciascuno di questi piani. Il presente paragrafo non si applica ai **progetti concorrenti, ai progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità sufficiente a fornire un'analisi dei costi-benefici specifici del progetto in linea con l'allegato III, sezione 2, punto (1), lettera c), o ai progetti di interesse reciproco.**

CAPO II

PROGETTI D'INTERESSE COMUNE E PROGETTI DI INTERESSE RECIPROCO

Articolo 4

Criteri applicabili ai progetti di interesse comune e ai progetti di interesse reciproco

1. I progetti di interesse comune soddisfano i seguenti criteri generali:
 - a) il progetto è necessario per l'attuazione di almeno un'area e un corridoio prioritari per le infrastrutture energetiche;
 - b) i potenziali vantaggi complessivi del progetto, valutati conformemente ai rispettivi criteri specifici di cui al paragrafo 3, sono superiori ai suoi costi, anche in una prospettiva più a lungo termine;
 - c) il progetto soddisfa uno dei seguenti criteri:
 - i) coinvolge almeno due Stati membri, in quanto attraversa direttamente o **indirettamente (attraverso l'interconnessione con un paese terzo)** la frontiera di due o più Stati membri;
 - ii) è ubicato sul territorio, **interno o offshore**, di uno Stato membro e ha un significativo impatto transfrontaliero come indicato all'allegato IV, punto 1).
 - iii) **è ubicato su isole non sufficientemente connesse alle reti transeuropee nel settore dell'energia, che sono piccoli sistemi connessi o piccoli sistemi isolati ai sensi della direttiva 2019/944, e contribuisce in modo significativo agli obiettivi di decarbonizzazione del sistema energetico insulare e dell'Unione, nonché alla sostenibilità nel territorio in cui è ubicato, sostenendo soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri.**

2. I progetti di interesse reciproco soddisfano i seguenti criteri generali:
- a) il progetto contribuisce in maniera significativa [] agli **obiettivi climatici ed energetici dell'Unione, enunciati all'articolo 1, paragrafo 1**, e dei paesi terzi e alla sostenibilità, anche tramite l'integrazione dell'energia rinnovabile nella rete e la trasmissione e la **distribuzione** di energia rinnovabile generata ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio; e
 - b) i potenziali vantaggi complessivi del progetto, valutati conformemente ai rispettivi criteri specifici di cui al paragrafo 3 **a livello europeo** [], sono superiori ai suoi costi, anche in una prospettiva più a lungo termine;
 - c) il progetto è ubicato sul territorio di almeno uno Stato membro e sul territorio di almeno un paese terzo e ha un significativo impatto transfrontaliero come indicato all'allegato VI, punto 2);
 - d) per la parte ubicata sul territorio **degli Stati membri**, il progetto è conforme alle direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944 se rientra nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 1) e 3);
 - e) il paese terzo o i paesi terzi coinvolti presentano una convergenza [] **del quadro strategico** al fine di sostenere gli obiettivi politici generali dell'Unione, in particolare per assicurare:
 - i) un mercato interno dell'energia che funzioni correttamente;
 - ii) la sicurezza dell'approvvigionamento energetico basata sulla cooperazione e sulla solidarietà;
 - iii) un sistema energetico - compresa la relativa produzione, trasmissione e distribuzione - orientato [] **all'obiettivo della neutralità climatica** [] in linea con l'accordo di Parigi e con gli obiettivi climatici dell'Unione; e, soprattutto, che prevenga la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

- f) il paese terzo o i paesi terzi coinvolti sostengono lo status prioritario del progetto, come stabilito nell'articolo 7, e si impegnano a rispettare una tempistica analoga per un'attuazione accelerata e altre misure di sostegno politiche e normative applicabili ai progetti di interesse comune nell'Unione.
3. I seguenti criteri specifici si applicano ai progetti di interesse comune che rientrano in categorie di infrastrutture energetiche specifiche:
- a) per quanto riguarda i progetti di trasmissione, **distribuzione** e stoccaggio di energia elettrica che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c) ed e), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità tramite l'integrazione dell'energia rinnovabile nella rete e la trasmissione o **la distribuzione** di energia rinnovabile ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio, e ad almeno uno dei seguenti criteri specifici:
- i) integrazione del mercato, anche facendo uscire dall'isolamento **energetico** almeno uno Stato membro e riducendo le strozzature nelle infrastrutture energetiche; concorrenza, **interoperabilità** e flessibilità del sistema;
- ii) sicurezza dell'approvvigionamento, anche tramite l'interoperabilità, la flessibilità del sistema, la cibersicurezza, connessioni adeguate e il funzionamento sicuro e affidabile del sistema;
- b) per i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettera d), il progetto contribuisce in modo significativo alla sostenibilità tramite l'integrazione dell'energia rinnovabile nella rete, e ad almeno due dei seguenti criteri specifici:
- i) sicurezza dell'approvvigionamento, anche tramite l'efficienza e l'interoperabilità della trasmissione e della distribuzione dell'energia elettrica nella gestione giornaliera delle reti, prevenzione della congestione e integrazione e coinvolgimento degli utenti delle reti;

- ii) integrazione del mercato, anche mediante il funzionamento efficiente del sistema e l'uso di interconnettori;
 - iii) sicurezza della rete, flessibilità e qualità dell'approvvigionamento, anche mediante un maggiore ricorso all'innovazione in materia di bilanciamento, cibersicurezza, monitoraggio, controllo del sistema e correzione degli errori;
 - iv) **agevolazione dell'integrazione del settore dell'energia intelligente mediante la creazione di collegamenti ad altri vettori e settori energetici e favorendo la modulazione dal lato della domanda;**
- c) per i progetti relativi al trasporto di diossido di carbonio che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 5), il progetto contribuisce in misura significativa a tutti i seguenti criteri specifici:
- i) prevenzione delle emissioni di diossido di carbonio garantendo al contempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
 - ii) aumento della resilienza e della sicurezza del trasporto di diossido di carbonio;
 - iii) uso efficiente delle risorse, consentendo la connessione di multiple fonti e siti di stoccaggio di diossido di carbonio tramite un'infrastruttura comune e minimizzando l'onere e i rischi ambientali;
- d) per quanto riguarda i progetti nel settore dell'idrogeno che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 3), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra, aumentando la diffusione dell'idrogeno **rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, ponendo l'accento sull'idrogeno da fonti rinnovabili []** e promuovendo la produzione di energia rinnovabile variabile apportando soluzioni in materia di flessibilità e/o stoccaggio. I progetti contribuiscono inoltre in modo significativo ad almeno uno dei seguenti criteri specifici:

- i) integrazione del mercato, anche collegando le reti di idrogeno esistenti o emergenti degli Stati membri, o contribuendo altrimenti all'emergere di una rete a livello di Unione per il trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno e garantendo l'interoperabilità dei sistemi connessi;
 - ii) sicurezza dell'approvvigionamento e flessibilità, anche tramite connessioni adeguate e agevolando il funzionamento sicuro e affidabile del sistema;
 - iii) concorrenza, anche garantendo l'accesso a molteplici fonti di approvvigionamento e agli utenti delle reti in modo trasparente e non discriminatorio;
- e) per gli elettrolizzatori che rientrano nella categoria di cui all'allegato II, punto 4), il progetto contribuisce in misura significativa a tutti i seguenti criteri specifici:
- i) sostenibilità, anche mediante la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento della diffusione dell'idrogeno rinnovabile **o a basse emissioni di carbonio, in particolare da fonti rinnovabili**;
 - ii) sicurezza dell'approvvigionamento, anche contribuendo al funzionamento sicuro, efficiente e affidabile del sistema oppure proponendo soluzioni in materia di stoccaggio e/o flessibilità, quali la modulazione dal lato della domanda e i servizi di bilanciamento;
 - iii) **realizzazione di servizi di flessibilità, quali la modulazione dal lato della domanda e lo stoccaggio, attraverso una** maggiore integrazione del settore dell'energia intelligente **tramite la creazione di collegamenti con altri []** vettori e settori energetici;
- f) per quanto riguarda i progetti relativi alla rete del gas intelligente che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità, [] **garantendo** l'integrazione di una **pluralità** di gas [] a basso tenore di carbonio **e in particolare rinnovabili**, come il biometano o l'idrogeno rinnovabile, nel [] sistema di distribuzione, [] trasmissione e **stoccaggio** del gas al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra. I progetti contribuiscono inoltre in modo significativo ad almeno uno dei seguenti criteri specifici:

- i) sicurezza della rete e qualità dell'approvvigionamento attraverso il miglioramento dell'efficienza e dell'interoperabilità del trasporto e della distribuzione del gas nella gestione giornaliera delle reti, anche affrontando le sfide dovute all'iniezione di gas di diverse qualità grazie alla diffusione di tecnologie innovative e alla cibersicurezza;
 - ii) funzionamento del mercato e servizi ai clienti;
 - iii) agevolazione dell'integrazione del settore dell'energia intelligente mediante la creazione di collegamenti ad altri vettori e settori energetici e favorendo la modulazione dal lato della domanda.
4. Per i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punti da 1) a [] 5), il contributo ai criteri elencati al paragrafo 3 del presente articolo è valutato conformemente agli indicatori di cui all'allegato IV, punti da 3) a [] 8).
5. Al fine di agevolare la valutazione di tutti i progetti che potrebbero essere ammissibili quali progetti di interesse comune e che potrebbero essere inclusi in un elenco regionale, ogni gruppo valuta, in modo trasparente e obiettivo, il contributo di ciascun progetto all'attuazione dello stesso corridoio e/o area prioritari. Ogni gruppo determina il proprio metodo di valutazione sulla base del contributo aggregato ai criteri di cui al paragrafo 3. Tale valutazione porta a una classificazione dei progetti destinata a un uso interno al gruppo. Né l'elenco regionale né l'elenco dell'Unione contiene una classificazione e la classificazione non può essere utilizzata per nessun altro scopo oltre a quello descritto all'allegato III, sezione 2, punto 13[]).

Nella valutazione dei progetti, ogni gruppo accorda la dovuta considerazione:

- a) all'urgenza di ciascun progetto proposto al fine di raggiungere gli **obiettivi** [] dell'Unione in materia di energia e **clima** [], integrazione del mercato, concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento;
- b) alla sua complementarità riguardo ad altri progetti proposti;
- c) per i progetti proposti che sono, al momento, progetti di interesse comune, ai progressi in materia di attuazione dei progetti e al relativo rispetto degli obblighi in materia di rendicontazione e trasparenza.

Per quanto concerne i progetti relativi alle reti elettriche intelligenti e alle reti del gas intelligente che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettera d) e punto 2), la classificazione è effettuata per i progetti che interessano gli stessi due Stati membri ed è accordata la dovuta considerazione al numero di utenti interessati dal progetto, al consumo di energia annuale e alla quota di generazione di energia da risorse di energia detta "non programmabile" nella zona di interesse di quegli utenti.

Articolo 5

Attuazione e monitoraggio

1. I promotori del progetto elaborano un piano di attuazione per i progetti [] **dell'elenco dell'Unione**, che include un calendario per ciascuno degli aspetti seguenti:
 - a) gli studi di fattibilità e di progettazione anche per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici e il rispetto della legislazione ambientale e del principio "non arrecare un danno significativo" [];
 - b) l'approvazione da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione o di qualsiasi altra autorità interessata;
 - c) la costruzione e la messa in servizio;
 - d) la pianificazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 5, lettera b).
2. I GST, i **gestori del sistema di distribuzione** [] e altri gestori cooperano tra loro al fine di agevolare lo sviluppo di progetti di interesse comune in questo settore.
3. L'Agenzia e i gruppi interessati eseguono il monitoraggio dei progressi registrati nell'attuazione dei progetti di interesse comune e, ove necessario, formulano raccomandazioni per agevolare l'attuazione dei progetti di interesse comune. I gruppi possono richiedere che siano fornite informazioni aggiuntive conformemente ai paragrafi 4, 5 e 6, convocare riunioni con le parti interessate e invitare la Commissione a verificare le informazioni fornite in loco.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno successivo all'anno di inclusione di un progetto di interesse comune nell'elenco dell'Unione conformemente all'articolo 3, i promotori del progetto presentano una relazione annuale, per ogni progetto che rientra nelle categorie di cui all'allegato II, punti da 1 a [] (5), e all'autorità competente di cui all'articolo 8.

Tale relazione comprende informazioni dettagliate:

- a) sui progressi realizzati nello sviluppo, la costruzione e la messa in servizio del progetto, in particolare per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni e le procedure di consultazione, nonché il rispetto della legislazione ambientale, nel rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" all'ambiente, e sulle misure adottate in materia di adattamento ai cambiamenti climatici;
 - b) se del caso, sui ritardi rispetto al piano di attuazione, sui motivi di tali ritardi e sulle altre difficoltà riscontrate;
 - c) se del caso, su un piano riveduto volto a superare i ritardi.
5. Entro [] **la fine del mese di febbraio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello in cui il promotore del progetto deve presentare la relazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo**, le autorità competenti di cui all'articolo 8 sottopongono [] al rispettivo gruppo la relazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, integrata dalle informazioni sui progressi e, eventualmente, sui ritardi dell'attuazione dei progetti di interesse comune ubicati nel loro territorio per quanto riguarda i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, nonché sui motivi di tali ritardi. Il contributo delle autorità competenti alla relazione è chiaramente indicato come tale e redatto senza modificare il testo introdotto dai promotori del progetto.
6. Entro il 30 aprile di ogni anno in cui deve essere adottato un nuovo elenco dell'Unione, l'Agenzia presenta ai gruppi una relazione consolidata per i progetti di interesse comune soggetti alla competenza delle autorità nazionali di regolamentazione, valutando i progressi compiuti e formula, ove opportuno, raccomandazioni sulle modalità per superare i ritardi e le difficoltà incontrate. La relazione consolidata valuta anche, conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/942, l'attuazione uniforme dei piani di sviluppo della rete a livello di Unione in relazione alle aree e ai corridoi prioritari delle infrastrutture energetiche.

7. Laddove la messa in servizio di un progetto di interesse comune venga ritardata rispetto al piano di attuazione, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al controllo del promotore del progetto, si applicano le seguenti misure:
- a) le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono la realizzazione dell'investimento, nella misura in cui i provvedimenti di cui all'articolo 51, paragrafo 7, lettere a), b) o c), della direttiva (UE) 2019/944 e di cui all'articolo 22, paragrafo 7, lettere a), b) o c), della direttiva 2009/73/CE siano applicabili ai sensi delle rispettive norme nazionali;
 - b) il promotore di tale progetto seleziona un soggetto terzo per finanziare o realizzare l'intero progetto o parte di esso, qualora i provvedimenti delle autorità nazionali di regolamentazione di cui alla lettera a) non siano applicabili. Il promotore del progetto procede in tal senso prima che il ritardo rispetto alla data di messa in servizio nel piano di attuazione sia superiore ai due anni;
 - c) qualora non venga selezionato un soggetto terzo ai sensi della lettera b), lo Stato membro o, qualora questi abbia così disposto, l'autorità nazionale di regolamentazione può designare, entro due mesi dallo scadere del periodo di cui alla lettera b), un soggetto terzo per finanziare o realizzare il progetto, che il promotore è tenuto ad accettare;
 - d) qualora il ritardo rispetto alla data di messa in servizio indicata nel piano di attuazione superi i due anni e due mesi, la Commissione, previo accordo degli Stati membri interessati e con la loro piena collaborazione, può presentare un invito ad avanzare proposte aperto a qualsiasi soggetto terzo idoneo a divenire un promotore del progetto per realizzare il progetto nei tempi concordati;
 - e) laddove si applichino le lettere c) o d), il gestore del sistema nella cui area è ubicato l'investimento fornisce ai gestori di attuazione, agli investitori o al soggetto terzo tutte le informazioni necessarie per realizzare l'investimento, collega nuovi attivi alla rete di trasmissione **o, se del caso, alla rete di distribuzione** e, in genere, fa tutto il possibile per agevolare l'attuazione dell'investimento e il funzionamento e la manutenzione sicuri, affidabili ed efficienti del progetto di interesse comune.

8. Un progetto di interesse comune può essere rimosso dall'elenco dell'Unione secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 4, se la sua inclusione in detto elenco è stata basata su un'informazione errata che ha rappresentato un fattore determinante per l'inclusione o se il progetto non è conforme al diritto dell'Unione.
 9. I progetti che non figurano più nell'elenco dell'Unione perdono tutti i diritti e gli obblighi connessi allo status di progetto di interesse comune derivanti dal presente regolamento.
- []
10. Il presente articolo non pregiudica l'eventuale assistenza finanziaria dell'Unione concessa al progetto di interesse comune prima della rimozione dello stesso dall'elenco dell'Unione.

Articolo 6

Coordinatori europei

1. Qualora un progetto di interesse comune incontri notevoli difficoltà di attuazione, la Commissione può nominare, d'intesa con gli Stati membri interessati, un coordinatore europeo per un periodo massimo di un anno, rinnovabile due volte.
2. Il coordinatore europeo:
 - a) promuove i progetti, per i quali è stato nominato coordinatore europeo, e il dialogo transfrontaliero tra i promotori del progetto e tutti i portatori di interessi coinvolti;
 - b) assiste tutte le parti, come necessario, nella consultazione dei portatori di interessi e nell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per i progetti;
 - c) ove opportuno, fornisce consulenza ai promotori del progetto sul finanziamento dello stesso;

- d) assicura che vengano forniti un sostegno adeguato e una direzione strategica da parte degli Stati membri interessati per la preparazione e l'attuazione dei progetti;
 - e) presenta ogni anno, e ove opportuno al termine del suo mandato, una relazione alla Commissione sui progressi dei progetti e sugli ostacoli e le difficoltà eventuali che potrebbero ritardarne in maniera considerevole la data di messa in servizio. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo e ai gruppi interessati.
3. Il coordinatore europeo viene scelto sulla base della sua esperienza in relazione ai compiti specifici assegnatigli per i progetti in questione.
 4. La decisione di nomina del coordinatore europeo specifica le condizioni del mandato, compresi la durata, i compiti specifici con le relative scadenze e la metodologia da seguire. L'attività di coordinamento è proporzionata alla complessità e ai costi stimati dei progetti.
 5. Gli Stati membri interessati cooperano pienamente con il coordinatore europeo nell'esecuzione dei compiti di cui ai paragrafi 2 e 4.

CAPO III

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

Articolo 7

"Status prioritario" dei progetti dell'elenco dell'Unione[]

1. L'adozione dell'elenco dell'Unione stabilisce, ai fini di una qualsiasi decisione adottata nel corso del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, la necessità di quei progetti dal punto di vista della politica energetica, senza arrecare pregiudizio all'ubicazione esatta, al percorso o alla tecnologia del progetto. **Il presente paragrafo non si applica ai progetti concorrenti o ai progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità sufficiente a fornire un'analisi dei costi-benefici specifici del progetto in linea con l'allegato III, sezione 2, punto (1), lettera c).**
2. Al fine di assicurare un trattamento amministrativo efficiente dei fascicoli di domanda relativi ai progetti di interesse comune, i promotori del progetto e tutte le autorità interessate assicurano che tali fascicoli siano trattati nel modo più rapido possibile **in conformità del diritto nazionale e dell'Unione.**
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione, ai progetti di interesse comune è attribuito lo status di massima importanza possibile a livello nazionale, se detto status è previsto dal diritto nazionale, e sono adeguatamente trattati nel corso dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni - nonché nell'assetto territoriale, qualora previsto dalla legislazione nazionale - compresi quelli relativi alle valutazioni ambientali, secondo le modalità previste dal diritto nazionale applicabili al tipo di infrastruttura energetica corrispondente.
4. Tutte le procedure per la soluzione delle controversie, i contenziosi, gli appelli e i ricorsi giurisdizionali in relazione ai progetti di interesse comune dinanzi a organi giurisdizionali, tribunali, collegi nazionali, compresi la mediazione e l'arbitrato, laddove esistano nel diritto nazionale, sono considerati urgenti, **se e nella misura in cui tali procedure d'urgenza siano previste nel diritto nazionale.** []

5. Tenuto debito conto degli orientamenti esistenti emanati dalla Commissione in materia di snellimento delle procedure di valutazione ambientale per i progetti di interesse comune, gli Stati membri valutano quali misure legislative e non legislative sono necessarie per snellire le procedure di valutazione ambientale e garantirne una coerente applicazione e informano la Commissione del risultato.
6. Entro il [1° settembre 2022] gli Stati membri adottano le misure non legislative individuate ai sensi del paragrafo 5.
7. Entro il [1° gennaio 2023] gli Stati membri adottano le misure legislative individuate ai sensi del paragrafo 5. Tali misure si applicano fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.
8. **In relazione agli impatti ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, i progetti di interesse comune sono ritenuti di interesse pubblico dal punto di vista della politica energetica e possono essere considerati di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite nelle citate direttive.**

Qualora sia chiesto il parere della Commissione conformemente alla direttiva 92/43/CEE, la Commissione e l'autorità competente di cui all'articolo 9 del presente regolamento assicurano che la decisione relativa al rilevante interesse pubblico di un progetto sia adottata entro il termine stabilito nell'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento. **Il presente paragrafo non si applica ai progetti concorrenti o ai progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità sufficiente a fornire un'analisi dei costi-benefici specifici del progetto in linea con l'allegato III, sezione 2, punto (1), lettera c).**

Organizzazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni

1. Entro il [1° gennaio 2022] ogni Stato membro aggiorna, ove necessario, la nomina di una autorità nazionale competente responsabile di agevolare e coordinare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse comune.
2. La responsabilità dell'autorità competente di cui al paragrafo 1 e/o i compiti che ne derivano possono essere delegati a un'altra autorità o essere eseguiti da un'altra autorità, per ciascun progetto di interesse comune o per ciascuna specifica categoria di progetti di interesse comune, a condizione che:
 - a) l'autorità competente notifichi tale delega alla Commissione e le relative informazioni siano pubblicate dall'autorità competente stessa o dal promotore del progetto sul sito Internet di cui all'articolo 9, paragrafo 7;
 - b) una sola autorità sia responsabile del progetto di interesse comune e costituisca l'unico punto di contatto per il promotore del progetto nell'ambito della procedura volta all'adozione della decisione globale per un dato progetto di interesse comune e coordini la presentazione di tutta la documentazione e le informazioni pertinenti.

L'autorità competente può mantenere la responsabilità di stabilire i termini, fatti salvi quelli definiti nell'articolo 10.

3. Fatte salve le prescrizioni rilevanti ai sensi del diritto **nazionale**, internazionale e dell'Unione, l'autorità competente facilita l'adozione della decisione globale **quale definita all'articolo 2, punto 2.** [] La decisione globale è emessa entro il termine di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e conformemente a uno dei regimi seguenti:
 - a) regime integrato : la decisione globale è emessa dall'autorità competente ed è l'unica decisione legalmente vincolante adottata in esito al procedimento legale di rilascio dell'autorizzazione. Qualora il progetto coinvolga altre autorità, esse possono, conformemente al diritto nazionale, esprimere il loro parere quale contributo al procedimento, di cui l'autorità competente deve tener conto;

b) regime coordinato : la decisione globale comprende più decisioni singole legalmente vincolanti emesse dalle varie autorità interessate, che devono essere coordinate dall'autorità competente. L'autorità competente può istituire un gruppo di lavoro in cui sono rappresentate tutte le autorità interessate per elaborare un sistema di rilascio delle autorizzazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 5 [], lettera b), e per monitorarne e coordinarne l'attuazione. Previa consultazione delle altre autorità interessate, l'autorità competente stabilisce, caso per caso, un termine ragionevole entro il quale sono emesse le singole decisioni, qualora applicabile conformemente al diritto nazionale e fatti salvi i termini fissati a norma dell'articolo 10. L'autorità competente può adottare una decisione singola per conto di un'altra autorità nazionale interessata, laddove la decisione di quest'ultima non venga emessa entro il termine stabilito e il ritardo non possa essere giustificato adeguatamente; oppure, ove disposto dal diritto nazionale e nella misura compatibile con il diritto dell'Unione, l'autorità competente può considerare che un'altra autorità nazionale interessata abbia già approvato o rifiutato il progetto, se la decisione della suddetta autorità non è emessa entro il termine previsto. Ove disposto dal diritto nazionale, l'autorità competente può ignorare una decisione singola di un'altra autorità nazionale interessata se ritiene che tale decisione non sia sufficientemente suffragata da elementi probatori presentati dall'autorità nazionale interessata; in tale contesto, l'autorità competente assicura che siano rispettati i requisiti pertinenti ai sensi del diritto internazionale e dell'Unione e motiva debitamente la propria decisione;

- c) regime collaborativo : la decisione globale è coordinata dall'autorità competente. Previa consultazione delle altre autorità interessate, l'autorità competente stabilisce, caso per caso, un termine ragionevole entro il quale sono emesse le singole decisioni, qualora applicabile conformemente al diritto nazionale e fatti salvi i termini fissati a norma dell'articolo 10. Essa controlla il rispetto dei termini da parte delle autorità interessate.

Se del caso, gli Stati membri possono utilizzare regimi alternativi conformemente al diritto nazionale, se tali regimi contribuiscono a rendere più efficiente e tempestiva l'adozione della decisione globale. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le rispettive giustificazioni in merito a tale opzione.

La competenza delle autorità interessate potrebbe integrarsi nella competenza dell'autorità nazionale competente nominata in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, oppure tali autorità manterrebbero, entro certi limiti, la propria competenza autonoma in conformità del rispettivo regime autorizzativo scelto dallo Stato membro in conformità del presente paragrafo, per agevolare l'adozione della decisione globale e cooperare di conseguenza con l'autorità nazionale competente.

Qualora un'autorità interessata ritenga di non riuscire ad adottare una decisione singola entro i termini previsti, ne informa immediatamente l'autorità competente giustificando debitamente il ritardo. Successivamente l'autorità competente stabilisce un altro termine entro il quale la decisione singola deve essere emessa, conformemente ai termini generali stabiliti a norma dell'articolo 10.

In considerazione delle specificità nazionali nelle procedure di pianificazione e di rilascio delle autorizzazioni, gli Stati membri possono scegliere tra i tre regimi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma per facilitare e coordinare i loro procedimenti e optano per il regime più efficace. Qualora uno Stato membro scelga il regime collaborativo, ne comunica alla Commissione i motivi.

4. Gli Stati membri possono applicare ai progetti onshore e offshore di interesse comune diversi regimi conformemente al paragrafo 3.
5. Laddove un progetto di interesse comune richieda che le decisioni siano adottate in due o più Stati membri, le rispettive autorità competenti assumono tutte le iniziative necessarie per una cooperazione **e comunicazione** [] efficienti ed efficaci tra loro, incluse le fasi di cui all'articolo 10, paragrafo 5. Gli Stati membri si adoperano per disporre procedure comuni, in particolare rispetto alla valutazione degli impatti ambientali.

[]

Articolo 9

Trasparenza e partecipazione del pubblico

1. Entro il [1° maggio 2023] lo Stato membro o l'autorità competente, **se del caso** in collaborazione con le altre autorità interessate, pubblica un manuale aggiornato delle procedure relative al procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune che comprenda almeno le informazioni di cui all'allegato VI, punto 1). Il manuale non è giuridicamente vincolante, ma può fare riferimento o citare le pertinenti disposizioni giuridiche. Le autorità nazionali competenti, **ove pertinente, possono coordinare e individuare** [] le sinergie con i paesi confinanti per lo sviluppo del manuale di procedure.
2. Fatti salvi la legislazione ambientale e i requisiti delle convenzioni di Aarhus ed Espoo e il diritto dell'Unione applicabile, tutte le parti coinvolte nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni si attengono ai principi per la partecipazione pubblica stabiliti all'allegato VI, punto 3).

3. Il promotore del progetto, entro un periodo indicativo di tre mesi dall'inizio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), elabora un modello di partecipazione del pubblico e lo sottopone all'autorità competente, seguendo la procedura descritta nel manuale di cui al paragrafo 1 e in linea con gli orientamenti di cui all'allegato VI. L'autorità competente richiede modifiche o approva il modello di partecipazione del pubblico entro tre mesi. In tale contesto, l'autorità competente tiene conto di qualsiasi forma di partecipazione e consultazione pubbliche avvenute prima dell'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, nella misura in cui la partecipazione e la consultazione pubbliche abbiano soddisfatto i requisiti del presente articolo.

Qualora intenda introdurre modifiche significative a un modello approvato, il promotore del progetto ne informa l'autorità competente. In tal caso l'autorità competente può richiedere che siano apportate modifiche.

4. Laddove non sia già previsto dal diritto nazionale a livelli di standard uguali o superiori, il promotore del progetto o, qualora stabilito dal diritto nazionale, l'autorità competente svolge almeno una consultazione pubblica prima della presentazione del fascicolo di domanda definitivo e completo all'autorità competente, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a). Tale consultazione pubblica lascia impregiudicata ogni eventuale consultazione pubblica da effettuare dopo la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE. La consultazione pubblica informa i portatori di interessi indicati all'allegato VI, punto 3), lettera a), in merito al progetto nella fase iniziale e contribuisce a individuare i siti e i percorsi più adatti, anche in considerazione di **tutti gli effetti pertinenti a norma del diritto dell'Unione e nazionale []**, e le questioni rilevanti da trattare nel fascicolo di domanda. La consultazione pubblica rispetta i requisiti minimi di cui all'allegato VI, punto 5). **Fatte salve le norme procedurali e di trasparenza negli Stati membri**, il promotore del progetto pubblica sul sito Internet di cui al paragrafo 7 del presente articolo una relazione che illustra il modo in cui i pareri espressi nelle consultazioni pubbliche sono stati presi in considerazione, indicando le modifiche apportate ai siti, al percorso e alla concezione del progetto o spiegando per quale motivo non si è tenuto conto di tali pareri.

Il promotore del progetto redige una relazione che sintetizza i risultati delle attività relative alla partecipazione del pubblico prima della presentazione del fascicolo di domanda, comprese le attività avvenute prima dell'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni.

Il promotore del progetto presenta le relazioni di cui al primo e al secondo comma insieme al fascicolo di domanda all'autorità competente. La decisione globale tiene debitamente conto dei risultati di tali relazioni.

5. Per i progetti transfrontalieri che interessano due o più Stati membri, le consultazioni pubbliche a norma del paragrafo 4 condotte in ciascuno degli Stati membri interessati sono svolte entro un periodo di due mesi dalla data di inizio della prima consultazione pubblica.
6. Per i progetti che potrebbero avere impatti transfrontalieri significativi in uno o più Stati membri confinanti, qualora siano applicabili l'articolo 7 della direttiva 2011/92/UE e la convenzione di Espoo, le informazioni pertinenti sono messe a disposizione dell'autorità competente degli Stati membri confinanti interessati. L'autorità competente degli Stati membri confinanti interessati dichiara, nel corso della notifica se del caso, se desidera partecipare alle procedure della consultazione pubblica in questione o se un'altra autorità interessata desidera farlo.
7. Il promotore del progetto crea e aggiorna periodicamente un sito Internet dedicato al progetto, contenente le informazioni pertinenti relative al progetto di interesse comune; tale sito contiene link al sito Internet della Commissione e alla piattaforma per la trasparenza di cui all'articolo 22 e soddisfa i requisiti specificati all'allegato VI, punto 6). Le informazioni sensibili sotto il profilo commerciale sono mantenute riservate.

I promotori del progetto, inoltre, pubblicano le informazioni rilevanti attraverso altri mezzi di informazione adeguati aperti al pubblico.

Durata e attuazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento di rilascio delle autorizzazioni prevede due procedure:
 - a) la procedura preliminare alla domanda, che copre il periodo compreso tra l'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni e l'accettazione da parte dell'autorità competente del fascicolo di domanda presentato, avviene entro un periodo indicativo di due anni. **Gli Stati membri possono stabilire un termine anticipato, ove lo ritengano opportuno. In tal caso, la procedura preliminare alla domanda non supera il termine stabilito dallo Stato membro. Gli Stati membri possono decidere che la procedura preliminare alla domanda sia facoltativa per i progetti di dimensioni ridotte.**

La procedura preliminare alla domanda comprende la preparazione di eventuali relazioni ambientali da parte dei promotori del progetto, se del caso, compresa la documentazione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici.

Allo scopo di stabilire l'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, i promotori del progetto notificano per iscritto il progetto all'autorità competente degli Stati membri interessati, trasmettendo anche una descrizione ragionevolmente dettagliata del progetto stesso. Entro al massimo tre mesi dalla ricezione della notifica, l'autorità competente riconosce o, se ritiene che il progetto non sia abbastanza maturo per avviare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni, respinge in forma scritta la notifica, anche a nome delle altre autorità interessate. Se respinge la notifica, l'autorità competente motiva la propria decisione, anche a nome delle altre autorità interessate. La data della firma del riconoscimento della notifica da parte dell'autorità competente segna l'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni. Qualora siano coinvolti due o più Stati membri, la data di accettazione dell'ultima notifica da parte dell'autorità competente interessata segna l'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni.

Per ciascuna categoria di progetti di interesse comune, le autorità competenti assicurano un rilascio accelerato delle autorizzazioni in conformità del presente capo. A tal fine le autorità competenti adattano i propri requisiti relativi all'avvio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni e all'accettazione del fascicolo di domanda presentato per quei progetti [] che, per loro natura, per le loro dimensioni o per l'**assenza del requisito di valutazione ambientale a norma del diritto nazionale** [], potrebbero richiedere un numero minore di autorizzazioni e approvazioni per giungere alla fase "pronto per la costruzione" e, pertanto, potrebbero non aver bisogno di beneficiare della procedura preliminare alla domanda **di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, paragrafo 4.** []

- b) la procedura legale di rilascio delle autorizzazioni, che copre il periodo a decorrere dalla data di accettazione del fascicolo di domanda presentato fino all'adozione di una decisione globale, non supera un anno e sei mesi. Gli Stati membri possono stabilire un termine anticipato, ove lo ritengano opportuno. **In tal caso, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non supera il termine stabilito dallo Stato membro.**

2. L'autorità competente assicura che la durata complessiva delle due procedure di cui al paragrafo 1 non superi il periodo di tre anni e sei mesi **o un periodo più breve stabilito dagli Stati membri.** Se, tuttavia, considera che una delle due procedure del procedimento di rilascio delle autorizzazioni o entrambe non saranno completate entro i termini previsti al paragrafo 1, l'autorità competente può decidere, prima della scadenza e caso per caso, di estendere uno o entrambi i termini. **In linea di principio, l'autorità competente dovrebbe estendere il termine per l'insieme delle due procedure per un massimo di nove mesi** [].

In caso di estensione del termine, [] l'autorità competente informa il gruppo interessato e gli presenta le misure adottate o da adottare per concludere quanto prima il procedimento di rilascio dell'autorizzazione. Il gruppo può richiedere che l'autorità competente [] riferisca periodicamente in merito ai progressi realizzati a tale riguardo.

3. Tutti gli studi validi effettuati e permessi o autorizzazioni rilasciati per un dato progetto di interesse comune prima dell'avvio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni in linea con il presente articolo sono presi in considerazione dalle autorità competenti nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni e non è più necessario ripresentarli, **a condizione che siano considerati validi nel diritto nazionale.**
4. Negli Stati membri in cui la determinazione di una rotta o ubicazione, effettuata esclusivamente ai fini specifici di un progetto previsto, tra cui anche la pianificazione di specifici corridoi per le infrastrutture della rete, non possa rientrare nel procedimento che porta all'emissione della decisione globale, la decisione corrispondente è adottata entro un periodo distinto di sei mesi a decorrere dalla data di presentazione da parte del promotore dei documenti definitivi e completi relativi alla domanda.

In tal caso, il periodo di proroga di cui al paragrafo 2, **terza frase**, è ridotto a sei mesi, anche per la procedura di cui al presente paragrafo. **L'estensione del termine di cui al paragrafo 2, quarta e quinta frase, può essere applicata di conseguenza anche dopo la realizzazione della procedura di cui al presente paragrafo.**

5. La procedura preliminare alla domanda comprende i seguenti stadi:
 - a) **entro al massimo 12 mesi dalla []** notifica a norma del paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente definisce, sulla base della lista di controllo di cui all'allegato VI, punto 1), lettera e), e in stretta collaborazione con le altre autorità interessate, e ove opportuno sulla base di una proposta del promotore del progetto, l'ambito di applicazione delle relazioni e dei documenti e il livello di dettaglio delle informazioni che devono essere presentate dal promotore del progetto, nell'ambito del fascicolo di domanda, per richiedere la decisione globale;
 - b) tenuti in considerazione gli esiti delle attività svolte a norma della lettera a), l'autorità competente elabora, in stretta cooperazione con il promotore del progetto e le altre autorità interessate, un calendario dettagliato per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni, in linea con gli orientamenti di cui all'allegato VI, punto 2);

[]

c) alla ricezione del progetto di fascicolo di domanda, l'autorità competente, ove necessario, a nome suo e delle altre autorità interessate, richiede al promotore del progetto di presentare le informazioni mancanti relative agli elementi richiesti di cui alla lettera a). Entro tre mesi dalla presentazione delle informazioni mancanti, l'autorità competente ammette la domanda all'esame in forma scritta **o attraverso piattaforme digitali**. È possibile presentare richieste di informazioni aggiuntive soltanto se giustificate da nuove circostanze.

6. Il promotore del progetto verifica che il fascicolo di domanda sia completo e adeguato e richiede il parere dell'autorità competente riguardo a tale questione il più presto possibile durante la procedura preliminare alla domanda. Il promotore del progetto collabora pienamente con l'autorità competente per rispettare le scadenze [].

[]

7. I termini fissati nel presente articolo non pregiudicano gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dal diritto dell'Unione né le procedure di ricorso amministrativo o i ricorsi giurisdizionali avanzati di fronte a giudici o tribunali.

CAPO IV

PIANIFICAZIONE INTERSETTORIALE DELLE INFRASTRUTTURE

Articolo 11

Analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico

1. Entro il [16 novembre 2022] la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione (REGST) dell'energia elettrica e la REGST del gas pubblicano i rispettivi **progetti** di metodologie e le presentano agli Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia, compresa la modellizzazione della rete e del mercato, per un'analisi armonizzata dei costi-benefici dell'energia a livello di Unione per i progetti d'interesse comune e i **progetti di interesse reciproco** che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), [] c) ed e), e punto 3). []

Tali metodologie sono applicate nella preparazione di ciascun piano decennale successivo di sviluppo della rete a livello dell'Unione elaborato dalla REGST dell'energia elettrica o dalla REGST del gas a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 715/2009 e dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2019/943. Tali metodologie sono elaborate conformemente ai principi stabiliti nell'allegato V e sono coerenti con le norme e gli indicatori definiti nell'allegato IV.

Esse sono modificate a seguito della trasmissione del modello di mercato e di rete dell'energia di cui al paragrafo 8.

Prima di presentare le rispettive metodologie, la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas conducono un approfondito processo di consultazione almeno con la partecipazione delle organizzazioni che rappresentano tutti i pertinenti portatori di interessi, incluso l'ente dei gestori dei sistemi di distribuzione nell'Unione ("EU DSO") [] e, ove opportuno, le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali.

2. Entro tre mesi dalla ricezione delle metodologie, unitamente ai contributi ricevuti nel processo di consultazione e a una relazione sul modo in cui questi sono stati presi in considerazione, l'Agenzia presenta un parere alla REGST dell'energia elettrica, alla REGST del gas, agli Stati membri e alla Commissione e lo pubblica sul proprio sito Internet.

3. **Entro tre mesi dalla ricezione delle metodologie, gli Stati membri possono presentare i loro pareri alla REGST dell'energia elettrica, alla REGST e alla Commissione. [] Per facilitare la consultazione degli Stati membri, la Commissione può organizzare riunioni specifiche dei gruppi al fine di discutere i progetti di metodologie.**

[]

4. Entro al massimo tre mesi dalla data di ricezione dei **pareri dell'Agenzia e degli Stati membri di cui ai paragrafi 2 e 3**, [] la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas adattano le rispettive metodologie tenendo debitamente in considerazione **i pareri dell'Agenzia e degli Stati membri []** e le trasmettono alla Commissione per approvazione **finale. [] La Commissione adotta una decisione entro tre mesi dalla data di trasmissione delle metodologie da parte della REGST dell'energia elettrica e della REGST del gas.**

[]

5. Entro due settimane dall'approvazione da parte della **Commissione**, conformemente al paragrafo 4, la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas pubblicano le loro metodologie sui rispettivi siti Internet. I dati inseriti corrispondenti e altri dati rilevanti sulle reti, sui flussi di carico e sul mercato sono pubblicati in una forma sufficientemente precisa, **fatte salve le restrizioni a norma** delle legislazioni nazionali e gli accordi di riservatezza pertinenti. **La Commissione e l'Agenzia garantiscono il trattamento riservato dei dati ricevuti da parte loro e da chiunque svolga un lavoro di analisi per loro conto sulla base di tali dati.**
6. Le metodologie sono aggiornate periodicamente secondo la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 4. Di sua iniziativa o su richiesta debitamente motivata da parte delle autorità nazionali di regolamentazione o dei portatori di interessi, dopo aver consultato formalmente le organizzazioni che rappresentano tutti i portatori di interessi e la Commissione, l'Agenzia può chiedere tali aggiornamenti e miglioramenti **e comunicarli alla Commissione** con le dovute motivazioni e scadenze. L'Agenzia pubblica le richieste delle autorità nazionali di regolamentazione o dei portatori di interessi e tutti i pertinenti documenti che non sono sensibili sotto il profilo commerciale che hanno portato alla richiesta di aggiornamento o miglioramento da parte dell'Agenzia.
7. **Per i progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie 1, lettere b) e d), 2), 4) e 5) dell'allegato II, sono elaborate metodologie per un'analisi armonizzata dei costi-benefici del sistema energetico a livello dell'Unione. La Commissione europea attribuisce le responsabilità per l'elaborazione di tali metodologie, che sono compatibili con le metodologie elaborate dalla REGST dell'energia elettrica e dalla REGST del gas in termini di costi e benefici monetizzati. L'Agenzia, con il sostegno delle autorità nazionali di regolamentazione, promuove la coerenza di tali metodologie con quelle elaborate dalla REGST dell'energia elettrica e dalla REGST del gas. Le metodologie sono elaborate in modo trasparente, prevedendo anche un'ampia consultazione degli Stati membri e di tutti i pertinenti portatori di interessi.**

8. Ogni [] due anni l'Agenzia definisce e pubblica un insieme di indicatori e i corrispondenti valori di riferimento ai fini del confronto dei costi unitari di investimento tra progetti confrontabili appartenenti alle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 1), 2) e 3). Tali valori di riferimento possono essere utilizzati dalla REGST dell'energia elettrica e dalla REGST del gas ai fini dell'analisi dei costi-benefici effettuata per i successivi piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione. Il primo di tali indicatori è pubblicato entro il [1° novembre 2022] **nella misura in cui siano disponibili dati per calcolare indicatori e valori solidi. Per le altre categorie di cui all'allegato II, gli indicatori sono sviluppati e pubblicati entro il [1° novembre 2024]. I proprietari di infrastrutture regolamentate, i gestori di sistema e i promotori terzi sono tenuti a fornire i dati richiesti alle autorità nazionali di regolamentazione e all'Agenzia.**
9. Entro il [31 dicembre 2024] la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas trasmettono congiuntamente alla Commissione e all'Agenzia un modello coerente e interconnesso di mercato e di rete dell'energia, riguardante le infrastrutture di trasmissione di energia elettrica, gas [] e idrogeno, oltre a quelle per lo stoccaggio, [] e gli elettrolizzatori, e riguardante i corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica e le relative aree, elaborato conformemente ai principi stabiliti nell'allegato V.
10. Il modello coerente e interconnesso di cui al paragrafo [] 8 riguarda almeno le interconnessioni dei rispettivi settori in tutte le fasi della pianificazione delle infrastrutture, segnatamente per quanto riguarda l'individuazione degli scenari, **delle tecnologie e della risoluzione spaziale**, e dei divari infrastrutturali in particolare in materia di capacità transfrontaliere e di valutazione dei progetti.
11. Dopo l'approvazione da parte della Commissione del modello coerente e interconnesso di cui al paragrafo [] 8, conformemente alla procedura definita nei paragrafi da 1 a [] 4, questo sarà incluso nelle metodologie cui si fa riferimento al paragrafo 1.
12. **Ogni quattro anni a decorrere dalla sua approvazione a norma del paragrafo 10, il modello interconnesso è aggiornato secondo la procedura di cui ai paragrafi 8, 9 e 10.**

Scenari per i piani decennali di sviluppo della rete

1. Entro il [31 luglio 2022] l'Agenzia, dopo aver condotto un approfondito processo di consultazione con la Commissione, **gli Stati membri** e almeno con la partecipazione delle organizzazioni che rappresentano tutti i pertinenti portatori di interessi, tra cui la REGST dell'energia elettrica, la REGST del gas e l'EU DSO, [] pubblica gli orientamenti quadro per gli scenari comuni che la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas sono tenute a sviluppare. Tali orientamenti sono regolarmente aggiornati secondo le necessità e **definiscono criteri per un'elaborazione trasparente, non discriminatoria e solida degli scenari tenendo conto delle migliori prassi nell'ambito della valutazione delle infrastrutture.**

Gli orientamenti **prendono inoltre in considerazione le priorità per l'integrazione del sistema energetico** e [] il principio dell'efficienza energetica al primo posto, e garantiscono che gli scenari sottostanti della REGST dell'energia elettrica e della REGST del gas siano pienamente in linea con **gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050** [] e **tengano conto degli** ultimi scenari della Commissione disponibili **per conseguire tali obiettivi, come pure, se del caso, dei piani nazionali per l'energia e il clima.**

2. Nell'elaborare gli scenari comuni da utilizzare per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione, la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas seguono gli orientamenti quadro dell'Agenzia.
3. La REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas invitano le organizzazioni che rappresentano tutti i pertinenti portatori di interessi, compresa l'EU DSO [], a partecipare al processo di sviluppo degli scenari.
4. La REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas pubblicano il progetto di relazione sugli scenari comuni e lo presentano all'Agenzia, **agli Stati membri** e alla Commissione per riceverne un parere.

5. Entro tre mesi dalla ricezione del progetto di relazione sugli scenari comuni unitamente ai contributi ricevuti nel processo di consultazione e alla relazione su come questi sono stati presi in considerazione, l'Agenzia presenta il proprio parere **(che include raccomandazioni di modifiche)** alla REGST dell'energia elettrica, alla REGST del gas, **agli Stati membri** e alla Commissione.
6. La Commissione, accordando la dovuta considerazione al parere dell'Agenzia **e a quello degli Stati membri**, [] presenta il proprio parere alla REGST dell'energia elettrica e alla REGST del gas. **Il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica e il gruppo di coordinamento del gas possono esaminare il progetto di relazione sugli scenari comuni.**
7. [] **La REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas adattano le proprie relazioni sugli scenari comuni, tenendo debitamente in considerazione i pareri dell'Agenzia e degli Stati membri, e presentano le relazioni aggiornate alla Commissione per riceverne l'approvazione.**
8. Entro due settimane dall'approvazione della relazione sugli scenari comuni da parte della Commissione conformemente al paragrafo 7, la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas pubblicano la relazione sugli scenari comuni sui loro siti Internet. I dati in entrata e in uscita corrispondenti sono pubblicati in una forma sufficientemente **chiara e precisa, in modo che un soggetto terzo possa riprodurre i risultati**, tenendo debitamente in considerazione le legislazioni nazionali e gli accordi di riservatezza pertinenti **come pure le informazioni sensibili.**

Articolo 13

Individuazione dei divari infrastrutturali

1. Ogni due anni la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas pubblicano le relazioni sui divari infrastrutturali elaborate nell'ambito del quadro dei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione [].

Nel valutare i divari infrastrutturali, la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas **basano la loro analisi su tutti gli scenari istituiti a norma dell'articolo 12**, attuano il principio dell'efficienza energetica al primo posto e [] considerano prioritarie tutte le soluzioni pertinenti **che non richiedono nuove infrastrutture. Nel prendere in considerazione nuove soluzioni in termini di infrastrutture, la valutazione dei divari infrastrutturali tiene conto di tutti i costi pertinenti, compresi i potenziamenti della rete.**

Prima di [] **pubblicare** le rispettive relazioni, la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas conducono un approfondito processo di consultazione almeno con la partecipazione di tutti i pertinenti portatori di interessi, compresa l'EU DSO [] e i rappresentanti di tutti gli Stati membri che fanno parte dei corridoi prioritari definiti all'allegato I.

2. La REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas presentano i rispettivi progetti di relazione sui divari infrastrutturali all'Agenzia, alla Commissione **e agli Stati membri** per riceverne un parere.
3. Entro tre mesi dalla ricezione della relazione sui divari infrastrutturali, unitamente ai contributi ricevuti nel processo di consultazione e a una relazione su come questi sono stati presi in considerazione, l'Agenzia presenta un parere alla REGST dell'energia elettrica o alla REGST del gas, alla Commissione **e agli Stati membri.**
4. La Commissione, **insieme agli Stati membri**, prendendo in considerazione il parere dell'Agenzia di cui al paragrafo 3, elabora un progetto di parere e lo presenta alla REGST dell'energia elettrica o alla REGST del gas.
5. Prima della pubblicazione delle relazioni finali sui divari infrastrutturali, la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas adattano le proprie relazioni sui divari infrastrutturali, tenendo debitamente in considerazione il parere dell'Agenzia in linea con il parere della Commissione **e degli Stati membri.**

CAPO V

RETI OFFSHORE PER L'INTEGRAZIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI

Articolo 14

Pianificazione della rete offshore

1. Entro il [31 luglio 2022] gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, nell'ambito dei loro specifici corridoi prioritari di rete offshore di cui all'allegato I, punto 2), tenendo conto delle specificità e dello sviluppo in ciascuna regione, [] convengono di collaborare [] **per quanto riguarda l'energia rinnovabile prodotta offshore da impiegare in ciascun bacino marittimo entro il 2050, con fasi intermedie nel 2030 e nel 2040, alla luce dei loro piani nazionali per l'energia e il clima e del potenziale delle energie rinnovabili offshore di ogni bacino marittimo.** []

Tale accordo **non vincolante** è redatto per iscritto per quanto concerne ciascun bacino marittimo collegato al territorio **degli Stati membri** []. **La Commissione fornirà orientamenti a tal fine nell'ambito dei gruppi regionali. Tale accordo non vincolante non pregiudica il diritto degli Stati membri di sviluppare progetti nelle loro acque territoriali e nella loro zona economica esclusiva.**

2. Entro il [31 luglio 2023] la REGST dell'energia elettrica, con il coinvolgimento dei GST pertinenti, delle autorità nazionali di regolamentazione, **dell'autorità nazionale competente a livello di Stato membro** e della Commissione e in linea con l'accordo di cui al paragrafo 1, **include nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione la rete offshore integrata e i potenziamenti, tenendo conto della protezione dell'ambiente e degli altri usi del mare.** []
3. **L'inclusione della rete offshore integrata e dei potenziamenti nel piano decennale di sviluppo della rete garantiscono uno sviluppo coerente della pianificazione della rete onshore e offshore.**

4. **In assenza di GST in uno Stato membro, i riferimenti ai GST in tutto il presente articolo si applicano mutatis mutandis ai gestori dei sistemi di distribuzione.**

Articolo 15

Reti offshore per la ripartizione transfrontaliera dei costi dell'energia rinnovabile

1. **[Entro il 1° gennaio 2024]** la Commissione, **insieme agli Stati membri e ai pertinenti GST e alle autorità nazionali di regolamentazione competenti**, elabora principi per una specifica metodologia di analisi costi-benefici e di ripartizione dei costi per la diffusione dello sviluppo della rete offshore integrata di cui all'articolo 14, paragrafo 2, nell'ambito degli orientamenti di cui [all'articolo 16, paragrafo 10], **fatta salva l'applicazione dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2019/943.**
2. **[Entro il 1° gennaio 2025]** la REGST dell'energia elettrica, con il coinvolgimento dei GST pertinenti, delle autorità nazionali di regolamentazione e della Commissione, presenta i risultati dell'applicazione della metodologia **dei costi-benefici e** di ripartizione dei costi ai corridoi prioritari della rete offshore.
3. **[Entro il 1° luglio 2024 e successivamente ogni due anni]**, gli Stati membri aggiornano il proprio accordo scritto di cui all'articolo 14, paragrafo 1, tenendo conto della definizione comune aggiornata dell'energia rinnovabile prodotta offshore da impiegare in ciascun bacino marittimo entro il 2050, con fasi intermedie nel 2030 e nel 2040 .
4. **In seguito** all'aggiornamento degli accordi scritti di cui al paragrafo 3 per ciascun bacino marittimo, la REGST dell'energia elettrica aggiorna **il successivo piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione** conformemente a quanto stabilito all'articolo 14, paragrafo 2 .
5. **In assenza di GST in uno Stato membro, i riferimenti ai GST in tutto il presente articolo si applicano mutatis mutandis ai gestori dei sistemi di distribuzione.**

CAPO VI

QUADRO NORMATIVO

Articolo 16

Realizzazione di investimenti con impatti transfrontalieri

1. I costi di investimento sostenuti ai fini del miglioramento dell'efficienza, non comprensivi dei costi di manutenzione, relativi a un progetto di interesse comune che rientra nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c) ed e), e a progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di cui all'allegato II, punto 3), laddove rientrano nelle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione **in ciascuno Stato membro interessato**, sono presi in carico dai pertinenti GST o dai promotori del progetto dell'infrastruttura di trasmissione degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto positivo netto e, limitatamente alla quota non coperta dai proventi della congestione o da altri oneri, sono pagati dagli utenti di rete tramite tariffe per l'accesso alla rete.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai progetti di interesse comune rientranti nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c) ed e), laddove almeno un promotore del progetto ne richieda alle autorità nazionali di regolamentazione competenti l'applicazione per i costi del progetto. []

I progetti che rientrano nella categoria definita all'allegato II, punto 1), lettera **d**), e punto 2), possono beneficiare delle disposizioni del presente articolo laddove almeno un promotore del progetto ne richieda l'applicazione alle competenti autorità nazionali.

Se un progetto ha più promotori, le competenti autorità nazionali di regolamentazione chiedono immediatamente a tutti i promotori del progetto di presentare congiuntamente la richiesta di investimento, a norma del paragrafo 3.

3. Per un progetto di interesse comune cui si applica il paragrafo 1, i promotori del progetto tengono tutte le autorità nazionali di regolamentazione competenti regolarmente informate, almeno a cadenza annuale e fino alla messa in servizio del progetto, dei progressi di quel progetto e dell'individuazione dei costi e degli impatti a esso associati.

Non appena un tale progetto di interesse comune raggiunge un grado di maturità sufficiente e si ritiene che sia pronto per avviare la fase di costruzione entro i 36 mesi successivi, i promotori del progetto, previa consultazione dei GST degli Stati membri su cui il progetto esercita un considerevole impatto netto positivo, presentano una richiesta di investimento. Tale richiesta di investimento comprende una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi ed è presentata a tutte le autorità nazionali di regolamentazione competenti interessate, corredata di:

- a) un'analisi aggiornata dei costi-benefici specifica per progetto e coerente con la metodologia elaborata a norma dell'articolo 11 che prenda in considerazione i benefici oltre le frontiere dello Stato membro sul cui territorio il progetto è ubicato, **prendendo in esame [] almeno gli scenari comuni stabiliti per la pianificazione dello sviluppo della rete a norma dell'articolo 12 []**;
- b) un piano aziendale di valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto, compresa la soluzione di finanziamento scelta e, per un progetto di interesse comune che rientra nella categoria di cui all'allegato II, punto 3), i risultati della verifica di mercato;
- c) in caso di accordo tra i promotori del progetto, una proposta dettagliata di ripartizione dei costi su base transfrontaliera.

Laddove un progetto sia promosso da diversi promotori del progetto, questi presentano la loro richiesta di finanziamento congiuntamente.

Le autorità nazionali di regolamentazione, ove necessario, trasmettono immediatamente all'Agenzia una copia di ciascuna richiesta di investimento a fini informativi.

Le autorità nazionali di regolamentazione e l'Agenzia mantengono la riservatezza delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

4. Entro sei mesi dalla data in cui l'ultima richiesta di finanziamento è pervenuta alle autorità nazionali di regolamentazione competenti, dette autorità, dopo aver consultato i promotori del progetto interessati, adottano decisioni coordinate congiunte sulla ripartizione dei costi di investimento **ai fini del miglioramento dell'efficienza** che ogni gestore di sistemi di trasmissione è tenuto a sostenere per il progetto, nonché sulla loro inclusione nelle tariffe **o sul respingimento della richiesta di investimento o di parte del progetto qualora l'analisi comune delle autorità nazionali di regolamentazione concluda che il progetto, o parte di esso, non è in grado di fornire un vantaggio netto significativo a livello dell'UE**. Le autorità nazionali di regolamentazione includono nelle tariffe i **pertinenti** costi di investimento sostenuti ai fini del miglioramento dell'efficienza, in linea con la ripartizione dei costi di investimento che ogni gestore di sistemi di trasmissione è tenuto a sostenere per il progetto. [] Nel ripartire i costi, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli importi effettivi o stimati:

- a) dei proventi della congestione o altri oneri,
- b) delle entrate derivanti dal meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione istituito a norma dell'articolo 49 del regolamento (UE) 2019/943.

La ripartizione transfrontaliera dei costi tiene conto dei costi e dei benefici economici, sociali e ambientali dei progetti negli Stati membri interessati e della necessità di garantire un quadro di finanziamento stabile per l'elaborazione di progetti di interesse comune, riducendo al minimo il bisogno di sostegno finanziario.

Nella ripartizione dei costi su scala transfrontaliera le autorità nazionali di regolamentazione competenti, in consultazione con i GST interessati, si adoperano per conseguire un accordo comune sulla base, tra l'altro, delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). La loro valutazione **prende in considerazione tutti gli scenari pertinenti stabiliti a norma dell'articolo 12 e altri scenari per la pianificazione dello sviluppo della rete [], consentendo una solida analisi del contributo del progetto di interesse comune agli obiettivi di politica energetica dell'Unione in materia di decarbonizzazione, integrazione del mercato, concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento []**.

Laddove un progetto di interesse comune attenui le esternalità negative, come i flussi di ricircolo, e sia attuato nello Stato membro che ha generato l'esternalità negativa, l'attenuazione non è considerata un beneficio transfrontaliero e, pertanto, non costituisce la base per la ripartizione dei costi ai GST degli Stati membri interessati da tali esternalità negative.

5. Sulla base della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dei costi effettivi sostenuti da un GST o da un altro promotore del progetto a seguito degli investimenti al momento della fissazione o dell'approvazione delle tariffe a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/944 e dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, nella misura in cui tali costi corrispondono a quelli di un gestore efficiente dotato di una struttura paragonabile.

Le autorità nazionali di regolamentazione all'Agenzia notificano tempestivamente la decisione di ripartizione dei costi, insieme a tutte le informazioni pertinenti relative alla stessa. In particolare la decisione in merito alla ripartizione dei costi illustra i motivi dettagliati alla base della ripartizione dei costi tra gli Stati membri, costituiti da quanto segue:

- a) una valutazione degli effetti individuati su ciascuno degli Stati membri interessati, compreso in merito alle tariffe di rete;
- b) una valutazione del piano aziendale di cui al paragrafo 3, lettera b);
- c) le esternalità positive regionali o a livello di Unione generate dal progetto, quali la sicurezza dell'approvvigionamento, la flessibilità del sistema, [] **la solidarietà** o l'innovazione;
- d) il risultato della consultazione dei promotori del progetto interessati.

La decisione di ripartizione dei costi è pubblicata.

6. Qualora le autorità nazionali di regolamentazione competenti non abbiano raggiunto un accordo sulla richiesta di investimento entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'ultima delle autorità nazionali di regolamentazione competenti, esse ne informano immediatamente l'Agenzia.

In tal caso o su richiesta congiunta [] delle autorità nazionali di regolamentazione competenti, la decisione sulla richiesta di investimento comprensiva della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui al paragrafo 3[] è adottata dall'Agenzia entro tre mesi della data in cui è stata interpellata.

Prima di adottare una decisione di questo tipo, l'Agenzia consulta le autorità nazionali di regolamentazione competenti e i promotori del progetto. Il periodo di tre mesi indicato nel secondo comma può essere prorogato di un periodo supplementare di due mesi qualora l'Agenzia richieda ulteriori informazioni. Tale termine aggiuntivo inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete.

- (1) La valutazione dell'Agenzia **prende in considerazione tutti gli scenari pertinenti stabiliti a norma dell'articolo 12 e altri scenari per la pianificazione dello sviluppo della rete [], consentendo una solida analisi del contributo del progetto di interesse comune agli obiettivi di politica energetica dell'Unione in materia di decarbonizzazione, integrazione del mercato, concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento []**.

L'Agenzia lascia alle competenti autorità nazionali la determinazione del modo in cui i costi di investimento sono inclusi nelle tariffe in linea con la ripartizione transfrontaliera dei costi previsti al momento dell'attuazione della decisione, conformemente al diritto nazionale.

La decisione sulla richiesta di investimento che include la ripartizione transfrontaliera dei costi è pubblicata. Si applicano l'articolo 25, paragrafo 3, e gli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2019/942.

7. Una copia di tutte le decisioni di ripartizione dei costi, corredate di tutte le informazioni attinenti a ciascuna decisione, è trasmessa immediatamente dall'Agenzia alla Commissione. Tali informazioni possono essere presentate in forma aggregata. La Commissione mantiene la riservatezza sulle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

8. Le decisioni di ripartizione dei costi non influiscono sul diritto dei GST di applicare le tariffe di accesso alle reti e sul diritto delle autorità nazionali di regolamentazione di approvarle, a norma dell'articolo 6 della direttiva 2019/944/CE, dell'articolo 32 della direttiva 2009/73/CE, dell'articolo 18, paragrafo 1, e paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009.
9. Il presente articolo non si applica ai progetti di interesse comune che hanno ricevuto una deroga:
- a) agli articoli 32, 33, 34 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, della direttiva 2009/73/CE a norma dell'articolo 36 di tale direttiva;
 - b) all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/943 o all'articolo 6, all'articolo 59, paragrafo 7, e all'articolo 60, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 a norma dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943;
 - c) alle norme in materia di separazione o accesso di terzi a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 66 della direttiva (UE) 2019/944, o
 - d) a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009.
10. Entro il [31 dicembre 2022] [] **l'Agenzia adotta una raccomandazione al fine di individuare le buone prassi per il trattamento delle richieste di investimento per i progetti di interesse comune. La raccomandazione è regolarmente aggiornata ove necessario e per coerenza con i principi relativi alla [] ripartizione transfrontaliera dei costi dell'energia rinnovabile delle reti offshore di cui all'articolo 15, paragrafo 1. []** Nell'adottare o modificare **la raccomandazione, l'Agenzia conduce un ampio processo di consultazione, coinvolgendo tutti i pertinenti portatori di interessi. []**
11. **I progetti di interesse reciproco sono assimilati ai progetti di interesse comune e sono ammissibili alle decisioni di ripartizione transfrontaliera dei costi.**
12. **In assenza di GST in uno Stato membro, i riferimenti ai GST in tutto il presente articolo si applicano mutatis mutandis ai gestori dei sistemi di distribuzione.**

Articolo 17

Incentivi normativi

- 1. Qualora il promotore di un progetto affronti rischi più elevati per lo sviluppo, l'esecuzione, il funzionamento o la manutenzione di un progetto di interesse comune rientrante nella competenza delle autorità nazionali di regolamentazione, rispetto ai rischi generalmente connessi a un progetto infrastrutturale, gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione possono assicurare che siano concessi incentivi adeguati a tale progetto, conformemente all'articolo 58, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944, all'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE, all'articolo 18, paragrafo 1, e paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009.**

Il primo comma non si applica se il progetto di interesse comune ha ottenuto una deroga:

- a) agli articoli 32, 33, 34 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, della direttiva 2009/73/CE a norma dell'articolo 36 di tale direttiva;**
- b) all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/943 o una deroga all'articolo 6, all'articolo 59, paragrafo 7, e all'articolo 60, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 a norma dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943;**
- c) a norma dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE;**
- d) a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009.**

- 2. Qualora sia adottata la decisione di concedere gli incentivi di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dei risultati dell'analisi dei costi-benefici in base alla metodologia elaborata ai sensi dell'articolo 11 e, in particolare, delle esternalità positive regionali o a livello di Unione generate dal progetto. Le autorità nazionali di regolamentazione analizzano più approfonditamente i rischi specifici sostenuti dai promotori del progetto, le misure di attenuazione dei rischi adottate e la giustificazione del profilo di rischio in considerazione dell'impatto positivo netto del progetto rispetto a un'alternativa meno rischiosa. I rischi ammissibili comprendono in particolare i rischi relativi alle nuove tecnologie di trasmissione, sia onshore che offshore, i rischi relativi al recupero parziale dei costi e i rischi dello sviluppo.**
- 3. La decisione tiene conto della natura specifica del rischio affrontato e può concedere incentivi riguardanti, tra l'altro, le seguenti misure:**

 - a) le norme relative agli investimenti a fronte della previsione di necessità future;**
 - b) le norme relative al riconoscimento dei costi sostenuti ai fini del miglioramento dell'efficienza prima della messa in servizio del progetto;**
 - c) le norme relative all'ottenimento di una remunerazione aggiuntiva del capitale investito per il progetto;**
 - d) qualunque altra misura ritenuta necessaria e adeguata.**
- 4. Entro il [31 luglio 2022] ogni autorità nazionale di regolamentazione presenta all'Agenzia la propria metodologia e i criteri utilizzati per valutare gli investimenti in progetti infrastrutturali per l'energia e i rischi più elevati affrontati, aggiornati in base agli ultimi sviluppi legislativi, politici, tecnologici e di mercato. Tali metodologie e criteri fanno fronte ai rischi specifici sostenuti dalle reti offshore per l'energia rinnovabile di cui all'allegato II, punto 1), lettera e), e dai progetti che, nonostante l'esiguità degli investimenti, sostengono notevoli spese operative.**

- 5. Entro il [31 dicembre 2022], tenendo debitamente conto delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 4 del presente articolo, l'Agenzia facilita la condivisione delle buone prassi e formula raccomandazioni a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/942 riguardanti:**
- a) gli incentivi di cui al paragrafo 1, sulla base di una valutazione comparativa delle migliori prassi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione;**
 - b) una metodologia comune per valutare i maggiori rischi connessi agli investimenti nei progetti infrastrutturali per l'energia.**
- 6. Entro il [31 marzo 2023] ogni autorità nazionale di regolamentazione pubblica la propria metodologia e i criteri utilizzati per valutare gli investimenti in progetti infrastrutturali per l'energia e i rischi più elevati affrontati.**
- 7. Qualora le misure di cui ai paragrafi 5 e 6 non siano sufficienti a garantire l'attuazione tempestiva di progetti di interesse comune, la Commissione può pubblicare orientamenti relativi agli incentivi stabiliti in questo articolo.**

CAPO VII

FINANZIAMENTI

Articolo 18

Ammissibilità dei progetti all'assistenza finanziaria dell'Unione a norma del regolamento (UE) ... [concernente un meccanismo per collegare l'Europa, come proposto nella comunicazione COM(2018)438]

1. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui **all'articolo 25** e all'allegato II sono ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per studi e strumenti finanziari.
2. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui **all'articolo 25** e all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c) ed e), e all'allegato III, punto 3), [] sono anch'essi ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori quando soddisfano tutti i criteri seguenti:
 - a) l'analisi dei costi-benefici specifici del progetto a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), apporta elementi che comprovano l'esistenza di esternalità positive rilevanti, quali [] la sicurezza dell'approvvigionamento, la flessibilità del sistema, [] la **solidarietà** o l'innovazione;
 - b) il progetto è stato oggetto di una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi a norma dell'articolo 16 o, per i progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di cui all'allegato II, punto 3), laddove non rientrano nelle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione e pertanto non siano oggetto di una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi, il progetto mira a fornire servizi su scala transfrontaliera, a introdurre innovazioni tecnologiche e a garantire la sicurezza del funzionamento della rete a livello transfrontaliero;

[]

- c) **il progetto non può essere finanziato dal mercato o attraverso il quadro normativo secondo il piano aziendale e altre valutazioni svolte, in particolare da parte di potenziali investitori o creditori o dell'autorità nazionale di regolamentazione. Qualora sia adottata la decisione sugli incentivi e sulla loro giustificazione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, la valutazione della necessità di assistenza finanziaria dell'Unione per il progetto ne tiene conto.**
3. I progetti di interesse comune realizzati secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 7, lettera d), sono anch'essi ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori quando soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1), lettera d), e punti 2) e 5), sono anch'essi ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori laddove i promotori del progetto interessati, **in una valutazione svolta dall'autorità nazionale pertinente o, se del caso, dall'autorità nazionale di regolamentazione**, possano dimostrare chiaramente esternalità positive notevoli generate dai progetti, quali [] la sicurezza dell'approvvigionamento, la flessibilità del sistema, [] la **solidarietà** o l'innovazione, e dimostrino chiaramente la loro insufficiente sostenibilità commerciale, conformemente all'analisi dei costi-benefici, al piano aziendale e a valutazioni svolte in particolare da potenziali investitori o creditori o, ove applicabile, da un'autorità nazionale di regolamentazione.
5. **I progetti di interesse comune nei territori insulari che sostengono soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri, sulla base dell'analisi costi-benefici, sono anch'essi ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori laddove i promotori del progetto interessati possano dimostrare chiaramente, in una valutazione svolta dall'autorità nazionale di regolamentazione: esternalità positive notevoli generate dai progetti, quali effettivo contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento, la flessibilità del sistema o l'innovazione, e dimostrino chiaramente la loro insufficiente sostenibilità commerciale, conformemente all'analisi dei costi-benefici, al piano aziendale e a valutazioni svolte in particolare da potenziali investitori o creditori.**

6. I progetti di interesse reciproco sono assimilati ai progetti di interesse comune e sono ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione, **anche sotto forma di sovvenzioni per lavori, se soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 e contribuiscono agli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima.**

Articolo 19

Orientamenti per i criteri di concessione dell'assistenza finanziaria dell'Unione

Allo scopo di definire i criteri per la concessione dell'assistenza finanziaria dell'Unione nel regolamento (UE)... [concernente un meccanismo per collegare l'Europa, come proposto nella comunicazione COM(2018)438] si applicano i criteri specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e i parametri di cui all'articolo 4, paragrafo 5. **Ai progetti di interesse comune che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 25 si applicano i criteri di integrazione del mercato, sicurezza dell'approvvigionamento, concorrenza e sostenibilità.**

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal [1° gennaio 2022]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 3 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
6. **Se l'atto delegato adottato dalla Commissione per un determinato elenco dell'Unione non può entrare in vigore a causa di un'obiezione sollevata dal Parlamento europeo o dal Consiglio, la Commissione convoca immediatamente i gruppi al fine di redigere nuovi elenchi regionali tenendo conto dei motivi dell'obiezione. La Commissione adotta quanto prima un nuovo atto delegato che stabilisce l'elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco.**

[l'articolo 21 è stato soppresso]

Articolo 21

Rendicontazione e valutazione

Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione pubblica una relazione sull'attuazione dei progetti di interesse comune **e dei progetti di interesse reciproco []** e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione fornisce una valutazione in merito a:

- a) i progressi realizzati nella pianificazione, nello sviluppo, nell'esecuzione e nella messa in servizio di progetti di interesse comune **e di progetti di interesse reciproco []** selezionati a norma dell'articolo 3 e, se opportuno, i ritardi nell'attuazione e altre difficoltà riscontrate;

- b) i fondi impegnati ed erogati dall'Unione per progetti di interesse comune e **progetti di interesse reciproco** [] rispetto al valore totale dei progetti di interesse comune finanziati;
- c) i progressi realizzati in termini di integrazione delle fonti di energia rinnovabili (**anche offshore**) e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra attraverso la pianificazione, lo sviluppo, l'esecuzione e la messa in servizio di progetti di interesse comune e **di progetti di interesse reciproco** [] selezionati a norma dell'articolo 3;

[]

- d) per i settori dell'energia elettrica e dei **gas rinnovabili o a basso tenore di carbonio, ivi compreso** l'idrogeno, l'evoluzione del livello di interconnessione tra gli Stati membri, l'evoluzione corrispondente dei prezzi dell'energia e il numero di disfunzioni sistemiche delle reti, le loro cause e il relativo costo economico;
- e) il procedimento di rilascio delle autorizzazioni e la partecipazione del pubblico, in particolare:
 - i) la durata totale media e massima del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse comune e **i progetti di interesse reciproco** [], compresa la durata di ogni fase della procedura preliminare alla domanda, rispetto ai tempi previsti per gli aspetti principali iniziali di cui all'articolo 10, paragrafo 5;
 - ii) il livello di opposizione incontrato dai progetti di interesse comune e **dai progetti di interesse reciproco** [], in particolare il numero delle obiezioni scritte durante il processo di consultazione pubblica e il numero delle azioni legali di ricorso;
 - iii) una panoramica delle prassi migliori e innovative per quanto concerne il coinvolgimento dei portatori di interessi [];

- iv) **una panoramica delle prassi migliori e innovative per quanto concerne l'attenuazione dell'impatto ambientale, compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici, durante il procedimento di rilascio delle autorizzazioni e nel corso dell'attuazione dei progetti;**
- v) l'efficacia dei regimi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, in relazione al rispetto delle scadenze stabilite dall'articolo 10;
- g) per il trattamento normativo, in particolare:
 - i) il numero dei progetti di interesse comune oggetto di una decisione di ripartizione dei costi transfrontaliera a norma dell'articolo 16;
 - ii) **il numero e il tipo di progetti di interesse comune che hanno ricevuto incentivi specifici a norma dell'articolo 17;**
- h) l'efficacia del presente regolamento nel contribuire al conseguimento degli obiettivi energetici e climatici entro il 2030, nonché [] al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050.

Articolo 22

Informazione e pubblicità

La Commissione istituisce e mantiene una piattaforma per la trasparenza facilmente accessibile al grande pubblico tramite Internet. La piattaforma è regolarmente aggiornata con informazioni tratte dalle relazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e dal sito Internet di cui all'articolo 9, paragrafo 7. La piattaforma contiene le informazioni seguenti:

- a) informazioni generali, aggiornate, comprensive di informazioni geografiche, per ogni progetto di interesse comune;
- b) il piano di attuazione, quale definito all'articolo 5, paragrafo 1, per ogni progetto di interesse comune e **progetto di interesse reciproco** [], presentato in modo da consentire la valutazione in qualsiasi momento dei progressi compiuti nell'attuazione;

- c) i principali benefici attesi e i costi dei progetti, a eccezione delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale;
- d) l'elenco dell'Unione;
- e) i fondi assegnati ed erogati dall'Unione per ciascun progetto di interesse comune;
- f) i collegamenti al manuale nazionale di procedure di cui all'articolo 9;**
- g) gli studi e i piani esistenti sui bacini marittimi per ciascun corridoio prioritario di rete offshore, senza incidere sui diritti di proprietà intellettuale.**

Articolo 23

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento non influisce sulla concessione, sulla continuazione o sulla modifica dell'assistenza finanziaria concessa dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio². **Le disposizioni del capo III non si applicano ai progetti di interesse comune nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni per cui un promotore di progetto abbia presentato un fascicolo di domanda entro il 16 novembre 2013.**

Articolo 24

Periodo transitorio

- 1. Durante un periodo transitorio, gli attivi dedicati all'idrogeno convertiti a partire da impianti per il gas naturale che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 3), potrebbero essere utilizzati per il trasporto o lo stoccaggio di una miscela predefinita di idrogeno con gas naturale o biometano.**

² Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

2. **Durante il periodo transitorio, i promotori del progetto cooperano strettamente nella progettazione e nell'attuazione del progetto al fine di garantire l'interoperabilità delle reti vicine.**
3. **Tale periodo transitorio termina il 31 dicembre 2029, mentre l'ammissibilità all'assistenza finanziaria dell'Unione a norma dell'articolo 18 termina il 31 dicembre 2027. Il promotore del progetto dimostra in che modo, entro la fine di tale periodo transitorio, gli attivi di cui al paragrafo 1 cesseranno di essere impianti per il gas naturale e diverranno attivi dedicati all'idrogeno, come indicato nell'allegato II, punto 3, nonché il maggiore utilizzo dell'idrogeno che si è reso possibile durante il periodo transitorio. Tale prova include una valutazione dell'offerta e della domanda di idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio nonché il calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra resa possibile dal progetto.**
4. **Nel valutare i progetti candidati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo, i gruppi e la Commissione si assicurano che essi siano concepiti in modo da creare attivi dedicati all'idrogeno entro la fine del periodo transitorio, e non in modo da comportare un prolungamento della durata di vita del gas naturale, e si assicurano inoltre che sia garantita l'interoperabilità delle reti vicine oltre i confini.**

Articolo 25

Deroga

1. **In deroga all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), e agli ALLEGATI I, II e III, nel caso di Cipro e Malta, che non sono ancora interconnessi alla rete transeuropea del gas, i progetti in fase di sviluppo o di pianificazione ai quali è stato concesso lo status di progetto di interesse comune a norma del regolamento (UE) n. 347/2013 e che sono necessari per garantire l'interconnessione permanente di Cipro e Malta con la rete transeuropea del gas, mantengono il loro status di progetto di interesse comune a norma del presente regolamento, compresi tutti i diritti e obblighi pertinenti. Tali progetti garantiranno in futuro la capacità di accedere a nuovi mercati dell'energia, compreso l'idrogeno.**

2. **Tale deroga si applica fino a quando ciascuno degli Stati membri non sia direttamente interconnesso con la rete transeuropea del gas.**

Articolo 26

Modifica del regolamento (CE) n. 715/2009

All'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 715/2009, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La REGST del gas adotta e pubblica ogni due anni un piano di sviluppo della rete a livello di Unione di cui al paragrafo 3, lettera b). Il piano di sviluppo della rete a livello di Unione comprende la modellizzazione della rete integrata, comprese le reti di idrogeno, l'elaborazione di scenari, le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento e la valutazione della resilienza del sistema."

Articolo 27

Modifica della direttiva 2009/73/CE

All'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE è aggiunto il punto v):

"v) ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 3, 5, paragrafo 7, e agli articoli 14, 15, 16 e 17 del [regolamento RTE-E come proposto dalla comunicazione COM(2020)824];".

Articolo 28

Modifica della direttiva (UE) 2019/944

All'articolo 59, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 è aggiunto il punto zz):

"zz) ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 3, 5, paragrafo 7, e agli articoli 14, 15, 16 e 17 del [regolamento RTE-E come proposto dalla comunicazione COM(2020)824];".

Articolo 29

Modifiche del regolamento (UE) 2019/943

All'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

"Il piano di sviluppo della rete a livello di Unione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), comprende la modellizzazione della rete integrata, incluse l'elaborazione di scenari e la valutazione della resilienza del sistema. **I parametri inseriti pertinenti per la modellizzazione, quali le ipotesi sui prezzi del combustibile e del carbonio o l'installazione di sistemi di energia rinnovabile**, sono pienamente coerenti con la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse elaborata a norma dell'articolo 23.

Articolo 30

Modifiche del regolamento (UE) 2019/942

All'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/942, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

- c) ottempera agli obblighi di cui all'articolo 5, all'articolo 11, paragrafi 2, 8, 9 e 10, all'articolo 12, all'articolo 13 e all'articolo 17 e al punto 12 dell'allegato III, **sezione 2**, del [regolamento RTE-E come proposto dalla comunicazione COM(2020)824];

- d) adotta decisioni sull'approvazione di modifiche incrementalmente alle metodologie di analisi dei costi-benefici a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, nonché sulle richieste di investimento comprensive della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all'articolo 16, paragrafo 6, del [regolamento RTE-E come proposto dalla comunicazione COM(2020)824].

Articolo 31

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 347/2013 è abrogato a decorrere dal [1° gennaio 2022]. Il presente regolamento non comporta alcun diritto per i progetti elencati negli allegati del regolamento (UE) n. 347/2013.

Articolo 32

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [1° gennaio 2022].

ALLEGATO I

CORRIDOI E AREE PRIORITARI DELL'INFRASTRUTTURA ENERGETICA

1. CORRIDOI PRIORITARI DELL'ENERGIA ELETTRICA

- 1) Interconnessioni di energia elettrica nord-sud nell'Europa occidentale ("NSI West Electricity"): interconnessioni tra gli Stati membri della regione e con l'area del Mediterraneo, compresa la penisola iberica, segnatamente per integrare l'energia elettrica proveniente da fonti di energia rinnovabili, [] rafforzare le infrastrutture di rete interne al fine di promuovere l'integrazione del mercato nella regione **e di porre fine all'isolamento dell'Irlanda.**

Stati membri interessati: Austria, Belgio, **Danimarca**, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Malta, Portogallo e Spagna.

- 2) Interconnessioni di energia elettrica nord-sud nell'Europa centro-orientale e sud-orientale ("NSI East Electricity"): interconnessioni e linee interne nelle direzioni nord-sud ed est-ovest per completare il mercato interno, [] integrare la produzione a partire da fonti di energia rinnovabili **e porre fine all'isolamento di Cipro.**

Stati membri interessati: Austria, Bulgaria, Croazia, Cipro, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.

- 3) Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico per l'energia elettrica (Baltic Energy Market Interconnection Plan – "BEMIP energia elettrica"): interconnessioni tra gli Stati membri e linee interne nella regione del Baltico per promuovere l'integrazione del mercato, integrando al contempo quote crescenti di energie rinnovabili nella regione.

Stati membri interessati: Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia.

2. CORRIDOI PRIORITARI DI RETI OFFSHORE

- 4) Rete offshore nei mari del Nord (Northern Seas offshore grid, "NSOG"): sviluppo della rete elettrica offshore integrata e relativi interconnettori nel Mar del Nord, nel Mare d'Irlanda, **nel Mar Celtico**, nella Manica e nelle acque confinanti per trasportare energia elettrica dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio e per aumentare lo scambio di energia elettrica transfrontaliero.

Stati membri interessati: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia.

- 5) Piano di interconnessione del mercato energetico offshore del Baltico (Baltic Energy Market Interconnection Plan – "BEMIP offshore"): sviluppo della rete elettrica offshore integrata e relativi interconnettori nel Mar Baltico e nelle acque confinanti per trasportare energia elettrica dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio e per aumentare lo scambio transfrontaliero di energia elettrica.

Stati membri interessati: Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia.

- 6) Rete offshore dell'Europa sud-**occidentale** []: sviluppo della rete elettrica offshore integrata e relativi interconnettori nel Mar Mediterraneo (**ivi compreso il Golfo di Cadice**), [] e nelle acque confinanti per trasportare energia elettrica dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio e per aumentare lo scambio di energia elettrica transfrontaliero.

Stati membri interessati: [] Francia, **Grecia**, Italia, Malta, [] **Portogallo** [] e Spagna.

- 7) Rete offshore dell'Europa sud-**orientale** []: sviluppo della rete elettrica offshore integrata e relativi interconnettori nel [] **Mar Mediterraneo, nel Mar Nero e nelle acque confinanti** per trasportare energia elettrica dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio e per aumentare lo scambio di energia elettrica transfrontaliero.

Stati membri interessati: **Bulgaria, Cipro, Croazia, Grecia, Italia, Romania e Slovenia.**

- 8) *(in base all'originario punto 7)* Rete offshore **atlantica** []: sviluppo della rete elettrica offshore integrata e relativi interconnettori nelle acque dell'Oceano Atlantico settentrionale per trasportare energia elettrica dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio e per aumentare lo scambio di energia elettrica transfrontaliero.

Stati membri interessati: Francia, Irlanda, Portogallo e Spagna.

3. CORRIDOI PRIORITARI PER L'IDROGENO E GLI ELETTROLIZZATORI

- 9) Interconnessioni di idrogeno nell'Europa occidentale ("HI West"): infrastrutture per l'idrogeno, **compresa la riconversione delle infrastrutture del gas esistenti**, che consentano di costituire una dorsale integrata dell'idrogeno, **direttamente o indirettamente (attraverso l'interconnessione con un [] paese terzo[])**, che colleghi i paesi della regione per soddisfare le loro esigenze infrastrutturali specifiche in materia di idrogeno, sostenendo la creazione di una rete per il trasporto dell'idrogeno a livello dell'UE.

Elettrolizzatori: sostenere la diffusione di applicazioni che convertono l'energia elettrica in gas volte a consentire la riduzione dei gas a effetto serra e a contribuire al funzionamento sicuro, efficiente e affidabile del sistema e all'integrazione dei sistemi energetici intelligenti.

Stati membri interessati: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, **Repubblica ceca** e Spagna.

- 10) Interconnessioni di idrogeno nell'Europa centro-orientale e sud-orientale ("HI East"): infrastrutture per l'idrogeno, **compresa la riconversione delle infrastrutture del gas esistenti**, che consentano di costituire una dorsale integrata dell'idrogeno, **direttamente o indirettamente (attraverso l'interconnessione con un [] paese terzo[])**, che colleghi i paesi della regione per soddisfare le loro esigenze infrastrutturali specifiche in materia di idrogeno, sostenendo la creazione di una rete per il trasporto dell'idrogeno a livello dell'UE.

Elettrolizzatori: sostenere la diffusione di applicazioni che convertono l'energia elettrica in gas volte a consentire la riduzione dei gas a effetto serra e a contribuire al funzionamento sicuro, efficiente e affidabile del sistema e all'integrazione dei sistemi energetici intelligenti.
Stati membri interessati: Austria, Bulgaria, Croazia, Cipro, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.

- 11) Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico nell'idrogeno ("BEMIP idrogeno"): infrastrutture per l'idrogeno, **compresa la riconversione delle infrastrutture del gas esistenti**, che consentano di costituire una dorsale integrata dell'idrogeno, **direttamente o indirettamente (attraverso l'interconnessione con un [] paese terzo[])**, che colleghi i paesi della regione per soddisfare le loro esigenze infrastrutturali specifiche in materia di idrogeno, sostenendo la creazione di una rete per il trasporto dell'idrogeno a livello dell'UE.

Elettrolizzatori: sostenere la diffusione di applicazioni che convertono l'energia elettrica in gas volte a consentire la riduzione dei gas a effetto serra e a contribuire al funzionamento sicuro, efficiente e affidabile del sistema e all'integrazione dei sistemi energetici intelligenti.
Stati membri interessati: Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia.

4. AREE TEMATICHE PRIORITARIE

- 12) Diffusione delle reti elettriche intelligenti: adozione delle tecnologie di rete intelligenti nell'intero territorio dell'Unione europea per integrare in maniera efficiente il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati alla rete elettrica, in particolare la produzione di grandi quantità di energia elettrica a partire da fonti di energia rinnovabili o distribuite e la modulazione della domanda da parte dei consumatori.

Stati membri interessati: tutti.

- 13) Rete transfrontaliera per il trasporto di diossido di carbonio: sviluppo di un'infrastruttura di trasporto e **di stoccaggio** del diossido di carbonio tra gli Stati membri e **con i paesi terzi confinanti** in vista della realizzazione della cattura e dello stoccaggio del diossido di carbonio, **nonché dell'utilizzo di CO₂ [] per gas combustibili sintetici in modo da determinare la neutralizzazione permanente del diossido di carbonio.**

Stati membri interessati: tutti.

- 14) Reti del gas intelligenti: adozione di tecnologie per le reti del gas intelligenti in tutta l'Unione per integrare efficacemente nella rete del gas una pluralità di fonti di gas a basso tenore di carbonio e **in particolare rinnovabili**, sostenere l'adozione di soluzioni innovative, **anche digitali**, per la gestione della rete e facilitare l'integrazione intelligente nel settore dell'energia e la modulazione della domanda da parte dei consumatori, **nonché i necessari aggiornamenti fisici per integrare gas a basso tenore di carbonio e in particolare rinnovabili.**

Stati membri interessati: tutti.

ALLEGATO II

CATEGORIE DI INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Le categorie di infrastrutture energetiche da sviluppare al fine di attuare le priorità relative alle infrastrutture energetiche elencate nell'allegato I sono:

- 1) relativamente all'energia elettrica:
 - a) **qualsunque attrezzatura fisica destinata a consentire il trasporto di energia elettrica a livello di alta e altissima tensione, comprese le linee di trasmissione aeree ad alta tensione, tenuto conto delle linee interne negli Stati membri (incluse le connessioni tra le isole) e delle interconnessioni tra gli Stati membri [], purché siano progettate per una tensione pari o superiore a 220 kV, e cavi di trasmissione sotterranei o sottomarini, purché siano progettati per una tensione pari o superiore a 150 kV. Per i piccoli sistemi isolati e alcuni Stati membri (se del caso e giustificato), i limiti di tensione possono essere ridotti al livello di tensione massima d'uso nel sistema;**
 - b) **impianti di stoccaggio di energia all'interno del sistema elettrico [] utilizzati in maniera permanente o temporanea in un'infrastruttura o in siti geologici in superficie o sotterranei, a condizione che siano collegati direttamente a linee di trasmissione e a linee di distribuzione ad alta tensione destinate a una tensione pari o superiore a 110 kV. Per i piccoli sistemi isolati e alcuni Stati membri (se del caso e giustificato), i limiti di tensione possono essere ridotti al livello di tensione massima d'uso nel sistema;**
 - c) qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per i sistemi di cui alle lettere a) e b) per operare in maniera sicura ed efficace, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo a tutti i livelli di tensione e le sottostazioni;

- d) **reti elettriche intelligenti: qualsiasi attrezzatura o installazione, sistemi e componenti digitali** che integrano le TIC, attraverso piattaforme digitali operative, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori sia a livello di trasmissione che di distribuzione a media e **alta** tensione, intesi a costituire una rete di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica più efficiente e intelligente, aumentando la capacità di integrare nuove forme di generazione, stoccaggio e consumo e agevolando nuovi modelli commerciali e strutture di mercato;
- e) qualsiasi attrezzatura o installazione che rientri nella categoria di cui alla lettera a) avente doppia funzionalità: interconnessione e **sistema di connessione alla rete offshore dai siti di produzione offshore verso due o più Stati membri e paesi terzi che partecipano a progetti di interesse comune e di interesse reciproco, compresi gli Stati membri senza sbocco sul mare** , nonché qualsiasi attrezzatura o installazione offshore adiacente essenziale per operare in modo sicuro, protetto ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo, e le sottostazioni necessarie se garantiscono anche l'interoperabilità tecnologica, compresa la compatibilità tra le diverse tecnologie ("reti offshore per l'energia rinnovabile"). **Comprende inoltre il prolungamento di tali attrezzature onshore e il potenziamento della rete nazionale necessario a garantire una rete di trasmissione adeguata e affidabile e a fornire l'energia elettrica prodotta offshore agli Stati membri senza sbocco sul mare** .

2) relativamente alle reti del gas intelligenti:

una delle seguenti attrezzature o installazioni volti a consentire e facilitare l'integrazione nella rete di **gas di una pluralità** di gas a basso tenore di carbonio **e in particolare rinnovabili** (compreso il biometano o l'idrogeno nella rete di gas): sistemi e componenti digitali che integrano le TIC, i sistemi di controllo e le tecnologie dei sensori per consentire il monitoraggio interattivo e intelligente, la misurazione, il controllo di qualità e la gestione della produzione, trasmissione, distribuzione, **stoccaggio** e consumo del gas all'interno di una rete del gas. Inoltre, tali progetti possono comprendere anche attrezzature che consentano l'inversione dei flussi dalla distribuzione al livello di trasmissione e i relativi necessari aggiornamenti **fisici** della rete esistente al fine **di integrare gas a basso tenore di carbonio e in particolare rinnovabili**.

3) relativamente all'idrogeno:

- a) le condotte di trasmissione per il trasporto dell'idrogeno, che consentano l'accesso a più utenti della rete su base trasparente e non discriminatoria, costituite principalmente da condotte ad alta pressione [];
- b) [] impianti di stoccaggio collegati alle condotte di idrogeno ad alta pressione di cui alla lettera a);
- c) impianti di ricezione, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per l'idrogeno liquefatto o l'idrogeno incorporato in altre sostanze chimiche finalizzati all'iniezione di idrogeno nella rete, **se del caso**;
- d) qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per predisporre la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione **e di liquefazione**;

- e) **qualsiasi attrezzatura o installazione che consenta l'uso di idrogeno o di combustibili derivati dall'idrogeno nel settore dei trasporti all'interno della rete centrale TEN-T []**.

Gli attivi elencati [] possono essere attivi di nuova costruzione o **dedicati [] all'idrogeno** convertiti a partire da impianti [] per il gas naturale o una combinazione dei due casi.

[]

[]

- 4) relativamente agli impianti per elettrolizzatori:

- a) elettrolizzatori che: i) [] **hanno** una capacità minima di [] **100 MW in un progetto**, ii) la produzione di **idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, in particolare da fonti rinnovabili**, rispetta l'obbligo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita del 70 % rispetto a un combustibile fossile di riferimento pari a 94 g CO₂e/MJ []. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita è calcolata applicando la metodologia di cui all'articolo 28, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 o, in alternativa, la norma ISO 14067 o ISO 14064-1. **Le emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita devono includere le emissioni indirette**. Le riduzioni quantificate delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita sono verificate in conformità dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001, ove applicabile, oppure da parte di terzi indipendenti, e iii) hanno anche una funzione attinente alla rete, **in particolare in vista della flessibilità e dell'efficienza generali del sistema delle reti di energia elettrica e di idrogeno;**
- b) relative attrezzature.

- 5) relativamente al diossido di carbonio:
- a) condotte dedicate, diverse dalla rete di condotte a monte utilizzate per trasportare il diossido di carbonio antropogenico da più fonti, [] ai fini dello stoccaggio geologico permanente del diossido di carbonio ai sensi della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³;
 - b) impianti per la liquefazione e lo stoccaggio [] di diossido di carbonio in vista del suo ulteriore trasporto. **Fatti salvi gli Stati membri in cui è vietato lo stoccaggio geologico di CO₂, tali impianti [] comprendono anche l'infrastruttura all'interno di una formazione geologica usata per lo stoccaggio geologico permanente del diossido di carbonio, che non comporti l'uso di CO₂ per il recupero assistito di idrocarburi**, ai sensi della direttiva 2009/31/CE e gli impianti associati di superficie e di iniezione. **L'infrastruttura per lo stoccaggio geologico applicabile al presente regolamento è limitata agli impianti associati di superficie e di iniezione necessari per consentire il trasporto e lo stoccaggio transfrontalieri di CO₂**;
 - c) qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per il funzionamento corretto, sicuro ed efficiente del sistema in questione, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo.

³ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.

ALLEGATO III

ELENCHI REGIONALI DI PROGETTI []

1. NORME PER I GRUPPI

- 1) Per le infrastrutture energetiche di competenza delle autorità nazionali di regolamentazione, [], ciascun gruppo è composto da rappresentanti degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolamentazione, dei gestori dei sistemi di trasmissione, nonché della Commissione, dell'Agenzia [] [], dell'ente "EU DSO" e della REGST dell'energia elettrica o della REGST del gas.

Per le altre categorie di infrastrutture energetiche, ciascun gruppo è composto da rappresentanti degli Stati membri, dei promotori del progetto interessati da ciascuna delle pertinenti priorità indicate nell'allegato I e della Commissione [].

- 2) A seconda del numero di progetti candidati all'elenco dell'Unione, dei divari infrastrutturali regionali e degli sviluppi del mercato, i gruppi e gli organi decisionali dei gruppi possono suddividersi, fondersi o riunirsi in configurazioni diverse, se necessario, per discutere questioni comuni a tutti i gruppi o riguardanti unicamente determinate regioni, quali ad esempio problemi legati alla coerenza transregionale o al numero di progetti proposti e inclusi nei progetti di elenchi regionali che rischiano di diventare ingestibili.
- 3) Ciascun gruppo organizza il proprio lavoro in linea con le attività di cooperazione regionale conformemente all'articolo 61 della direttiva (UE) 2019/944, all'articolo 7 della direttiva 2009/73/CE, all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 2019/943 e all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 715/2009 e di altre strutture per la cooperazione regionale esistenti.

4) Ciascun gruppo invita, se del caso ai fini dell'attuazione dei **corridoi e delle aree tematiche** prioritari pertinenti indicati nell'allegato I, i promotori di un progetto potenzialmente ammissibile alla selezione come progetto di interesse comune nonché i rappresentanti delle amministrazioni nazionali, delle autorità di regolamentazione e dei gestori dei sistemi di trasmissione di paesi terzi. La decisione di invitare rappresentanti di paesi terzi è basata sul consenso.

4 bis) Ciascun gruppo per i corridoi di cui all'allegato I, punto 2), se del caso, invita i rappresentanti degli Stati membri senza sbocco sul mare, le autorità competenti, le autorità nazionali di regolamentazione, i GST e i promotori di un progetto potenzialmente ammissibile alla selezione come progetto di interesse comune.

5) Ciascun gruppo consulta le organizzazioni che rappresentano i pertinenti portatori di interessi **(compresi i rappresentanti dei paesi terzi)** e, se lo ritiene opportuno, i portatori di interessi stessi **(invitandoli a condividere le loro competenze specifiche)**, inclusi i produttori, i gestori dei sistemi di distribuzione, i fornitori, i consumatori e le organizzazioni per la protezione dell'ambiente **con sede nell'UE**. Il gruppo può organizzare udienze o consultazioni laddove pertinente ai fini dell'esecuzione dei compiti a esso spettanti.

6) Per quanto riguarda le riunioni dei gruppi, la Commissione pubblica, su una piattaforma accessibile ai portatori di interessi, il regolamento interno, un elenco aggiornato delle organizzazioni aderenti, informazioni periodicamente aggiornate sull'andamento dei lavori, gli ordini del giorno delle riunioni e i verbali delle riunioni, se disponibili. Le deliberazioni degli organi decisionali dei gruppi e la graduatoria dei progetti a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, sono riservate. **Tutte le decisioni relative al funzionamento e all'attività dei gruppi regionali sono adottate per consenso.**

7) La Commissione, l'Agenzia e i gruppi si adoperano per garantire la coerenza tra i diversi gruppi. A tale scopo la Commissione e l'Agenzia garantiscono, se del caso, lo scambio di informazioni tra i gruppi interessati per tutti i lavori che rappresentano un interesse interregionale.

8) La partecipazione delle autorità nazionali di regolamentazione e dell'Agenzia ai gruppi non pregiudica il conseguimento degli obiettivi e l'osservanza degli obblighi loro imposti dal presente regolamento o dagli articoli 58, 59 e 60 della direttiva (UE) 2019/944 e dagli articoli 40 e 41 della direttiva 2009/73/CE oppure dal regolamento (UE) 2019/942.

2. PROCEDURA DI DEFINIZIONE DEGLI ELENCHI REGIONALI

- 1) I promotori di un progetto potenzialmente ammissibile alla selezione in quanto progetto di interesse comune **o di interesse reciproco** che desiderano ottenere il corrispondente status [] presentano al gruppo una domanda per la selezione del progetto come progetto di interesse comune **o di interesse reciproco** comprensiva di:
 - (a) una valutazione del o dei loro progetti riguardo al contributo all'attuazione delle priorità enunciate nell'allegato I;
 - (b) un'analisi riguardante il soddisfacimento dei criteri pertinenti di cui all'articolo 4;
 - (c) per i progetti che hanno raggiunto un grado di maturità sufficiente, un'analisi dei costi-benefici specifici del progetto basata sulle metodologie elaborate dalla REGST dell'energia elettrica e dalla REGST del gas a norma dell'articolo 11;
 - (d) **per i progetti di interesse reciproco, le lettere di sostegno dei governi dei paesi direttamente interessati, in cui sia espresso il loro sostegno al progetto o ad altri accordi non vincolanti; []**
 - (e) qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione del progetto.

Tali informazioni sono messe a disposizione dell'organo decisionale del gruppo regionale competente, delle autorità nazionali di regolamentazione e delle REGST.

- 2) Tutti i destinatari tutelano la riservatezza delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.
- 3) I progetti di interesse comune proposti per la trasmissione e lo stoccaggio di energia elettrica che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c) ed e), sono progetti che rientrano nel più recente piano decennale di sviluppo della rete per l'energia elettrica a livello dell'Unione, elaborato dalla REGST dell'energia elettrica a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2019/943. I progetti di interesse comune proposti per la trasmissione e lo stoccaggio di energia elettrica che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1), lettera e), sono progetti che derivano dallo sviluppo della rete offshore integrata e dai potenziamenti della rete [] di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e sono coerenti con essi.

- 4) Dal 1° gennaio 2024 i progetti di interesse comune proposti per l'idrogeno che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 3), sono progetti che rientrano nel più recente piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione [].
- 5) Entro il 30 giugno 2022 e successivamente, per ciascun piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas emanano orientamenti aggiornati per l'inclusione dei progetti nei rispettivi piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione, di cui ai punti 3) e 4), al fine di garantire la parità di trattamento e la trasparenza della procedura [].

La REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas si consultano con la Commissione e l'Agenzia in merito alle rispettive bozze di orientamenti per l'inclusione dei progetti nei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione e tengono debitamente conto delle raccomandazioni formulate dalla Commissione e dall'Agenzia prima della pubblicazione degli orientamenti definitivi.

- 6) I progetti proposti riguardanti il trasporto di diossido di carbonio che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 5), vengono presentati come parte di un piano, elaborato da almeno due Stati membri, per lo sviluppo delle infrastrutture per lo stoccaggio e il trasporto di diossido di carbonio a livello transfrontaliero, e vengono presentati alla Commissione da parte degli Stati membri o delle entità designate da tali Stati membri.
- 7) **Applicazione dei criteri di selezione**
 - a) **La REGST dell'energia elettrica [] e la REGST del gas [] presentano al gruppo la metodologia che utilizzano per valutare i criteri di selezione nel piano decennale di sviluppo della rete.**

- b) **Per i progetti che rientrano nelle loro competenze []**, le autorità nazionali di regolamentazione e, se necessario, l'Agenzia, ove possibile nel contesto della cooperazione regionale a norma dell'articolo 61 della direttiva (UE) 2019/944 e dell'articolo 7 della direttiva 2009/73/CE, verificano che i criteri e la metodologia basata sull'analisi dei costi-benefici siano applicati in maniera coerente e ne valutano la rilevanza transfrontaliera per poi presentare la loro valutazione al gruppo. **La Commissione garantisce che i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4 e all'allegato IV siano applicati in modo armonizzato per garantire la coerenza tra i gruppi regionali.**
- 8) [] **Per tutti gli altri progetti**, la Commissione valuta l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 4. La Commissione tiene altresì conto della possibilità di una futura estensione per includere altri Stati membri. La Commissione presenta la sua valutazione al gruppo. **Il gruppo è composto da rappresentanti degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolamentazione, dei gestori dei sistemi di trasmissione, nonché della Commissione, dell'Agenzia e, a seconda dei casi, della REGST dell'energia elettrica o della REGST del gas e dai promotori del progetto. Per i progetti che chiedono di ottenere lo status di progetto di interesse reciproco sono invitati rappresentanti di paesi terzi e autorità di regolamentazione.**
- 9) **Pareri e approvazioni degli Stati membri:** i singoli Stati membri possono presentare al gruppo un parere per esprimere le loro preoccupazioni in relazione a progetti proposti che, pur non riguardando il loro territorio, possono potenzialmente avere un impatto positivo netto oppure ripercussioni significative ad esempio sull'ambiente o sul funzionamento delle infrastrutture energetiche all'interno del loro territorio. **Ogni singola proposta di progetto di interesse comune o/e di interesse reciproco richiede l'approvazione degli Stati il cui territorio è interessato dal progetto; se uno Stato non concede l'approvazione, presenta al gruppo interessato i motivi di tale decisione.**

- 10) Il gruppo esamina, su richiesta di uno Stato membro del gruppo, i fondati motivi addotti da uno Stato membro a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, per rifiutare l'approvazione di un progetto di interesse comune o di un progetto di interesse reciproco riguardante il suo territorio. **Il gruppo valuta e garantisce che il principio dell'efficienza energetica al primo posto sia applicato per quanto riguarda la determinazione dei fabbisogni infrastrutturali regionali e per quanto riguarda ciascuno dei progetti di interesse comune o di interesse reciproco candidati. Tale valutazione comprende, tra l'altro, la gestione del lato della domanda, le soluzioni basate su accordi di mercato, l'attuazione di soluzioni digitali e la ristrutturazione edilizia. Il gruppo raccomanderà l'attuazione di tali soluzioni in via prioritaria laddove esse siano giudicate più efficienti in termini di costi in una prospettiva generale a livello di sistema rispetto alla costruzione di nuove infrastrutture sul versante dell'offerta.**
- 11) **Classificazione:** il gruppo si riunisce per esaminare e classificare i progetti proposti **valutati in conformità dei punti precedenti** tenendo conto della valutazione delle autorità nazionali di regolamentazione oppure della valutazione della Commissione per i progetti che non rientrano nelle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione. **Il gruppo è composto dall'organo decisionale del gruppo regionale e dalle autorità nazionali di regolamentazione. Le deliberazioni sono riservate.**
- 12) **Parere dell'ACER:** i progetti di elenchi regionali di progetti proposti che rientrano nelle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione elaborati dai gruppi sono presentati all'Agenzia, unitamente agli eventuali pareri di cui al punto 9, sei mesi prima della data di adozione dell'elenco dell'Unione. I progetti di elenchi regionali e i pareri acclusi sono valutati dall'Agenzia entro tre mesi dalla data di ricezione. L'Agenzia fornisce un parere sui progetti di elenchi regionali riguardante, in particolare, la coerenza nell'applicazione dei criteri e nell'analisi dei costi-benefici tra le varie regioni. Il parere dell'Agenzia è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/942.
- 13) Laddove, sulla base dei **progetti** di elenchi regionali e tenuto conto del parere dell'Agenzia, il numero complessivo di progetti proposti da inserire nell'elenco dell'Unione risulti superiore al quantitativo gestibile, la Commissione **consiglia** ai singoli gruppi interessati di non includere nell'elenco **regionale** i progetti che occupano gli ultimi posti nella classificazione realizzata dal gruppo di riferimento a norma dell'articolo 4, paragrafo 5.

[] 14) [] Entro un mese dalla data di ricezione del parere dell'Agenzia, l'organo decisionale di ciascun gruppo adotta il proprio elenco regionale definitivo di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco proposti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, sulla base della proposta dei gruppi e tenendo conto del parere dell'Agenzia nonché della valutazione delle autorità nazionali di regolamentazione presentata a norma del punto 7, oppure della valutazione proposta dalla Commissione a norma del punto 8 per progetti che non rientrano nelle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione, nonché del parere della Commissione volto a disporre di un numero totale di progetti di interesse comune che sia gestibile, soprattutto alle frontiere, in relazione ai progetti concorrenti o potenzialmente concorrenti. Gli organi decisionali dei gruppi presentano gli elenchi regionali definitivi alla Commissione, unitamente agli eventuali pareri di cui al punto 9.

[] Le deliberazioni sono riservate.

ALLEGATO IV

NORME E INDICATORI RELATIVI AI CRITERI PER I PROGETTI DI INTERESSE COMUNE E PER I PROGETTI DI INTERESSE RECIPROCO

- 1) Un progetto con un significativo impatto transfrontaliero è un progetto realizzato sul territorio di uno Stato membro, che soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) per la trasmissione di energia elettrica, il progetto incrementa la capacità di trasferimento della rete oppure la capacità disponibile per i flussi commerciali, al confine di tale Stato membro con uno o più altri Stati membri, con conseguente aumento della capacità di trasferimento della rete transfrontaliera, al confine di tale Stato membro con uno o più altri Stati membri, di almeno 500 MW rispetto alla situazione senza messa in servizio del progetto **oppure il progetto riduce l'isolamento energetico di sistemi non interconnessi in uno o più Stati membri;**
 - b) per lo stoccaggio di energia elettrica, il progetto fornisce una capacità installata di almeno 225 MW ed è caratterizzato da una capacità di stoccaggio che consente una produzione annuale netta di energia elettrica di almeno 250 GWh/anno;
 - c) per le reti intelligenti dell'energia elettrica, il progetto è concepito per attrezzature e installazioni ad alta e media tensione. Coinvolge i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione o i gestori dei sistemi di distribuzione di almeno due Stati membri. I gestori dei sistemi di distribuzione possono essere coinvolti solo con il sostegno dei gestori dei sistemi di trasmissione, di almeno due Stati membri, che siano strettamente associati al progetto e garantiscano l'interoperabilità. Un progetto riguarda almeno 50 000 utenti, generatori, consumatori o prosumatori di energia elettrica in un'area di consumo di almeno 300 GWh/anno, di cui almeno il 20 % proviene da risorse rinnovabili variabili. **Il limite relativo al numero di utenti e il valore soglia del consumo non si applicano ai piccoli sistemi isolati (quali definiti nella direttiva (UE) 2019/944).**

- d) per il trasporto dell'idrogeno, il progetto consente il trasporto dell'idrogeno attraverso le frontiere degli Stati membri interessati o aumenta la capacità di trasporto transfrontaliero dell'idrogeno esistente a un confine tra due Stati membri di almeno il 10 % rispetto alla situazione precedente alla messa in servizio del progetto, e il progetto dimostra in modo sufficiente che si tratta di una parte essenziale di una rete transfrontaliera di idrogeno pianificata e fornisce prove sufficienti dei piani esistenti e della cooperazione con i paesi vicini e i gestori delle reti;
- e) per gli impianti di stoccaggio o di ricezione dell'idrogeno di cui all'allegato II, punto 3), il progetto mira a rifornire direttamente o indirettamente almeno due Stati membri;
- f) per gli elettrolizzatori, il progetto fornisce almeno [] **100 MW** di capacità installata **in un progetto** e apporta benefici diretti o indiretti ad almeno due Stati membri;
- g) per le reti del gas intelligenti, il progetto coinvolge i gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione o i gestori dei sistemi di distribuzione di almeno due Stati membri. I gestori dei sistemi di distribuzione possono essere coinvolti solo con il sostegno dei gestori dei sistemi di trasporto, di almeno due Stati membri, che siano strettamente associati al progetto e garantiscano l'interoperabilità.

- 2) Un progetto di interesse reciproco con un significativo impatto transfrontaliero è un progetto che soddisfa le seguenti condizioni:
- a) per i progetti di interesse reciproco della categoria di cui all'allegato II, punto 1), lettere a) ed e), il progetto aumenta la capacità di trasferimento della rete, o la capacità disponibile per i flussi commerciali, alla frontiera di tale Stato membro con uno o più paesi terzi e apporta vantaggi significativi, **direttamente o indirettamente (attraverso l'interconnessione con un paese terzo)**, in base ai criteri specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 3, ad almeno **uno Stato membro se il progetto con un paese terzo contribuisce ad attuare uno specifico corridoio o area prioritari europei o, in caso di un cluster di progetti, ad almeno due Stati membri**. Il calcolo dei benefici per gli Stati membri è effettuato e pubblicato dal REGST dell'energia elettrica nel quadro del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione;
 - b) per i progetti di interesse reciproco nella categoria di cui all'allegato II, punto 3), il progetto relativo all'idrogeno consente il trasporto dell'idrogeno attraverso il confine di uno Stato membro con uno o più paesi terzi e dimostra di apportare benefici significativi, **direttamente o indirettamente (attraverso l'interconnessione con un paese terzo)** in base ai criteri specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 3, ad almeno **uno Stato membro se il progetto con un paese terzo contribuisce ad attuare uno specifico corridoio o area prioritari europei o, in caso di un cluster di progetti, ad almeno due Stati membri**. Il calcolo dei benefici per gli Stati membri è effettuato e pubblicato dalla REGST del gas nel quadro del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione;
 - c) per i progetti di interesse reciproco della categoria di cui all'allegato II, punto 5), il progetto può essere utilizzato per il trasporto di diossido di carbonio di origine antropica da parte di almeno due Stati membri e di un paese terzo.

- 3) Per quanto riguarda i progetti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c) ed e), i criteri elencati nell'articolo 4 sono valutati nel seguente modo:
- a) **la trasmissione dell'energia rinnovabile verso i principali centri di consumo e i siti di stoccaggio misurata in linea con l'analisi effettuata nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete nel settore dell'energia elettrica disponibile, in particolare:**
 - i) **per la trasmissione di energia elettrica, confrontando la quantità di capacità di produzione a partire da fonti di energia rinnovabili (per tecnologia, in megawatt) collegata e trasmessa grazie al progetto, con la quantità di capacità di produzione totale pianificata a partire da detti tipi di fonti di energia rinnovabili nello Stato membro interessato nel 2030 secondo i piani d'azione nazionali per l'energia e il clima presentati dagli Stati membri in conformità del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴;**
 - ii) **per lo stoccaggio di energia elettrica, confrontando la nuova capacità fornita dal progetto con la capacità totale esistente per la stessa tecnologia di stoccaggio nella zona di analisi di cui all'allegato V;**
 - b) **l'integrazione nel mercato, la concorrenza e la flessibilità del sistema vengono misurate in linea con l'analisi effettuata nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete nel settore dell'energia elettrica a livello dell'Unione, in particolare:**

⁴ **Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).**

- i) calcolando, per i progetti transfrontalieri, l'impatto sulla capacità di trasferimento della rete in entrambe le direzioni di flusso, misurata in termini di quantità di energia (in megawatt), e il contributo dei progetti stessi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di interconnessione minima pari al 15 %, per progetti con un forte impatto transfrontaliero, l'effetto sulla capacità di trasferimento della rete alle frontiere tra gli Stati membri interessati, tra gli Stati membri pertinenti e i paesi terzi oppure all'interno degli Stati membri pertinenti, nonché sul bilanciamento tra domanda-offerta e sulle operazioni di rete negli Stati membri pertinenti;
- ii) valutando l'impatto, per la zona di analisi definita all'allegato V, in termini di costi di produzione e trasmissione dell'energia a livello di sistema e di evoluzione nonché di convergenza dei prezzi di mercato secondo diversi scenari di pianificazione, in particolare prendendo in considerazione le variazioni verificatesi nell'ordine di merito;

[]

- c) la sicurezza dell'approvvigionamento, l'interoperabilità e il funzionamento sicuro del sistema misurati in linea con l'analisi effettuata nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione nel settore dell'energia elettrica disponibile, valutando in particolare l'impatto del progetto sulla previsione di perdita di carico per la zona di analisi di cui all'allegato V, in termini di adeguatezza della produzione e della trasmissione per una serie di periodi di carico caratteristici, tenendo conto dei cambiamenti attesi negli eventi climatici estremi e il loro effetto sulla resilienza dell'infrastruttura. Se dal caso viene quantificato l'impatto del progetto sull'indipendenza e l'affidabilità dei controlli sul funzionamento e i servizi del sistema.
- 4) Per quanto riguarda i progetti che rientrano nella categoria di cui all'allegato II, punto 1), lettera d), i criteri elencati nell'articolo 4 sono valutati nel seguente modo:
- a) Livello di sostenibilità : Questo criterio è misurato valutando la portata della capacità delle reti di collegare e trasportare l'energia da fonti rinnovabili variabili.

- b) Sicurezza dell'approvvigionamento : Questo criterio è misurato in base al livello di perdite nelle reti di distribuzione e/o di trasmissione, alla percentuale di utilizzo (ossia carico medio) dei componenti della rete elettrica, alla disponibilità di componenti della rete (relativi alla manutenzione programmata e non programmata) e al suo impatto sulle prestazioni della rete, la durata e la frequenza delle interruzioni, comprese le perturbazioni legate al clima.
- c) Integrazione del mercato : Questo criterio è misurato valutando l'adozione di soluzioni innovative nella gestione, **nell'isolamento energetico** e nell'interconnessione del sistema, nonché il livello di integrazione di altri settori e l'agevolazione di nuovi modelli commerciali e strutture di mercato.
- d) Sicurezza della rete, flessibilità e qualità dell'approvvigionamento : Questo criterio è misurato valutando l'approccio innovativo alla flessibilità del sistema, alla cibersicurezza, all'efficiente operabilità tra gestori dei sistemi di trasmissione e gestori dei sistemi di distribuzione, la capacità di includere la modulazione dal lato della domanda, lo stoccaggio, le misure di efficienza energetica, l'uso efficiente in termini di costi degli strumenti digitali e delle TIC a fini di monitoraggio e controllo, la stabilità del sistema elettrico e le prestazioni di qualità della tensione.

- 5) Per quanto riguarda i progetti che rientrano nella categoria di cui all'allegato II, punto 3), i criteri elencati nell'articolo 4 sono valutati nel seguente modo:
- a) sostenibilità misurata come contributo di un progetto: alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in diverse applicazioni finali, quali l'industria o i trasporti; alla flessibilità e alle opzioni di stoccaggio stagionale per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; o all'integrazione dell'idrogeno rinnovabile **e a basse emissioni di carbonio al fine di considerare le esigenze del mercato e promuovere l'idrogeno rinnovabile.**
 - b) integrazione e interoperabilità del mercato, misurate calcolando il valore aggiunto del progetto per l'integrazione delle aree di mercato e la convergenza dei prezzi, la flessibilità generale del sistema;
 - c) sicurezza dell'approvvigionamento e flessibilità, misurate calcolando il valore aggiuntivo del progetto in termini di resilienza, diversità e flessibilità dell'approvvigionamento di idrogeno;
 - d) concorrenza, misurata in base al contributo del progetto alla diversificazione dell'offerta, compresa l'agevolazione dell'accesso alle fonti locali di approvvigionamento di idrogeno.
- 6) Per quanto riguarda i progetti relativi alle reti del gas intelligenti che rientrano nella categoria di cui all'allegato II, punto 2), i criteri elencati nell'articolo 4 sono valutati nel seguente modo:
- a) livello di sostenibilità, misurato valutando la quota di gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio integrati nella rete del gas, la relativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra verso la decarbonizzazione totale del sistema e l'individuazione adeguata delle perdite;
 - b) qualità e sicurezza dell'approvvigionamento, misurate valutando il rapporto tra approvvigionamento di gas disponibile in modo affidabile e domanda di picco, la quota delle importazioni sostituita da gas locali rinnovabili e a basso tenore di carbonio, la stabilità del funzionamento del sistema, la durata e la frequenza delle interruzioni per cliente;

- c) **realizzazione di servizi di flessibilità quali la modulazione dal lato della domanda e lo stoccaggio attraverso l'agevolazione dell'integrazione del settore dell'energia intelligente tramite la creazione di collegamenti con altri vettori e settori energetici**, misurata valutando i risparmi di costi generati nei settori e nei sistemi energetici connessi, quali il sistema di energia elettrica e termica, i trasporti e l'industria.
- 7) Per quanto riguarda i progetti di elettrolizzatori che rientrano nella categoria di cui all'allegato II, punto 4), i criteri elencati nell'articolo 4 sono valutati nel seguente modo:
- a) sostenibilità, misurata valutando la quota di idrogeno, o idrogeno rinnovabile, **o idrogeno a basse emissioni di carbonio, in particolare da fonti rinnovabili**, che soddisfa i criteri di cui all'allegato II, punto 4), lettera a), punto ii), integrata nella rete, e la corrispondente riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
- b) sicurezza dell'approvvigionamento, misurata valutando il suo contributo alla sicurezza, alla stabilità e all'efficienza del funzionamento della rete, anche attraverso la valutazione dell'evitata riduzione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- c) **realizzazione di servizi di flessibilità quali la modulazione dal lato della domanda e lo stoccaggio attraverso l'agevolazione dell'integrazione del settore dell'energia intelligente tramite la creazione di collegamenti ad altri vettori e settori energetici**, misurata valutando i risparmi di costi generati nei settori e nei sistemi energetici connessi, quali le reti di gas, idrogeno, energia elettrica e di distribuzione di calore, i trasporti e l'industria [].
- 8) **Per quanto riguarda i progetti relativi al trasporto di diossido di carbonio che rientrano nella categoria di cui all'allegato II, punto 5), i criteri elencati nell'articolo 4 sono valutati nel seguente modo:**
- a) **riduzione totale dei gas a effetto serra prevista per l'intero ciclo di vita ottenuta tramite la connessione delle installazioni alla rete di trasporto e stoccaggio di CO₂ e impossibilità di applicare solo altre tecnologie e applicazioni di riduzione delle emissioni non basate sulla cattura e lo stoccaggio del carbonio per raggiungere lo stesso livello di sostenibilità nelle installazioni connesse a un costo comparabile in un arco di tempo comparabile;**
- b) **mitigazione degli oneri e dei rischi ambientali attraverso la neutralizzazione permanente del diossido di carbonio.**

ALLEGATO V

ANALISI DEI COSTI-BENEFICI A LIVELLO DI SISTEMA ENERGETICO

Le metodologie di ACB elaborate dalla REGST dell'energia elettrica e dalla REGST del gas dovrebbero essere coerenti, pur tenendo conto delle specificità settoriali. La metodologia per un'analisi armonizzata e **trasparente** dei costi-benefici a livello di sistema energetico per i progetti di interesse comune e **per i progetti di interesse reciproco è uniforme per tutte le categorie di infrastrutture, a meno che non siano giustificati elementi specifici. Le metodologie riguardano i costi in senso lato (comprese le esternalità) in considerazione degli obiettivi dell'Unione, in particolare gli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, e soddisfano i seguenti principi:**

- 1) l'ambito per l'analisi di un singolo progetto riguarderà tutti gli Stati membri e i paesi terzi sul cui territorio è ubicato il progetto stesso, tutti gli Stati membri limitrofi e tutti gli altri Stati membri sui quali il progetto avrà un impatto significativo. A tal fine, la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas cooperano con tutti i pertinenti gestori di sistema nei paesi terzi interessati. **Nel caso di progetti che rientrano nella categoria di cui all'allegato II, punto 3), la REGST dell'energia elettrica e la REGST del gas cooperano con il promotore del progetto anche quando quest'ultimo non è un gestore del sistema;**
- 2) ogni analisi dei costi-benefici comprende analisi della sensibilità relative alla serie di dati iniziali, **inclusi i costi relativi alla produzione e ai gas a effetto serra nonché l'evoluzione prevista della domanda [] e dell'offerta (anche per quanto concerne le fonti di energia rinnovabili), compresa la rispettiva flessibilità, come anche alla disponibilità a livello di stoccaggio, alla data di messa in servizio dei diversi progetti nella stessa area di analisi, alle conseguenze climatiche e ad altri parametri pertinenti;**
- 3) definiscono l'analisi da eseguire, in base alla pertinente serie di dati multisetoriali di input, determinando gli impatti in caso di realizzazione e di non realizzazione di ciascun progetto e **comprendono le pertinenti interdipendenze con altri progetti;**

- 4) forniscono orientamenti per lo sviluppo e l'uso della modellizzazione **socioeconomica**, della rete e del mercato necessaria per l'analisi dei costi-benefici. La modellizzazione consente una valutazione completa delle ripercussioni economiche (anche per quanto riguarda l'integrazione del mercato, la sicurezza dell'approvvigionamento e la concorrenza, **come anche l'uscita dall'isolamento energetico**), sociali, ambientali e climatiche, compreso a livello intersettoriale. La metodologia è **pienamente trasparente** e include informazioni dettagliate su perché, che cosa e come è calcolato ciascuno dei benefici e dei costi;
- 5) includono e spiegano in che modo il principio dell'efficienza energetica al primo posto è attuato in tutte le fasi dei piani decennali di sviluppo della rete;
- 6) **spiegano che lo sviluppo e la diffusione delle energie rinnovabili non saranno ostacolati dal progetto;**
- 7) assicurano l'individuazione degli Stati membri su cui il progetto ha effetti positivi netti (beneficiari) e degli Stati membri su cui il progetto ha un effetto negativo netto (sostenitori dei costi), **che potrebbero essere Stati membri diversi da quelli sul cui territorio è costruita l'infrastruttura;**
- 8) come minimo, prendono in considerazione: la spesa in conto capitale, le spese operative e i costi di manutenzione, **come pure i costi imputabili al relativo sistema**, durante l'intero [] **ciclo di vita tecnico** del progetto, **ad esempio** [] i costi di smantellamento e di gestione dei rifiuti, **compresi i costi esterni** []. La metodologia fornisce indicazioni sui tassi di attualizzazione, la durata [] **tecnica** e il valore residuo da utilizzare per i calcoli dei costi e dei benefici. **Include inoltre una metodologia obbligatoria per il calcolo del rapporto ricavi-costi e del valore attuale netto, nonché una differenziazione dei ricavi in base al livello di affidabilità dei loro metodi di stima. Sono altresì presi in considerazione i metodi per calcolare le ripercussioni climatiche e ambientali dei progetti e il loro contributo agli obiettivi dell'UE in materia di energia, quali la penetrazione delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e gli obiettivi di interconnessione;**

- 9) assicurano che le misure di adattamento ai cambiamenti climatici adottate per ciascun progetto siano valutate e riflettano il costo delle emissioni di gas a effetto serra **e che la metodologia utilizzata per la valutazione sia solida e coerente rispetto alle []** altre politiche dell'Unione, **al fine di consentire il confronto con altre soluzioni che non richiedono nuove infrastrutture.**

ALLEGATO VI

ORIENTAMENTI PER LA TRASPARENZA E LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

- 1) Il manuale delle procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 1, riporta almeno:
 - a) precisazioni sui pertinenti atti legislativi su cui si basano le decisioni e i pareri per i diversi tipi di progetti rilevanti di interesse comune, compresa la normativa in materia ambientale;
 - b) l'elenco delle decisioni e dei pareri pertinenti che devono essere ottenuti;
 - c) i nomi e le informazioni di contatto dell'autorità competente, di altre autorità e dei principali portatori di interessi;
 - d) il flusso di lavoro, che descrive ogni fase del procedimento, compresi un calendario indicativo e una sintesi del processo decisionale per i diversi tipi di progetti rilevanti di interesse comune;
 - e) informazioni sull'ambito di applicazione, sulla struttura e sul livello di dettaglio dei documenti da presentare insieme alla domanda di decisioni, compresa una lista di controllo;
 - f) le fasi e i mezzi di partecipazione del pubblico al procedimento;
 - g) le modalità con cui l'autorità competente, le altre autorità interessate e il promotore del progetto dimostrano che i pareri espressi nella consultazione pubblica sono stati presi in considerazione, ad esempio indicando le modifiche apportate all'ubicazione e alla concezione del progetto o giustificando i motivi per cui tali pareri non sono stati presi in considerazione;

[]

- 2) Il calendario dettagliato di cui all'articolo 10, paragrafo 5, lettera b), specifica almeno quanto segue:
- a) le decisioni e i pareri che devono essere ottenuti;
 - b) le autorità, i portatori di interessi e il pubblico potenzialmente coinvolti;
 - c) le singole fasi della procedura e la relativa durata;
 - d) le tappe principali e le rispettive scadenze da rispettare in vista della decisione globale da adottare;
 - e) le risorse pianificate dalle autorità e l'eventuale fabbisogno di risorse aggiuntive.
- 3) Fatti salvi gli obblighi di consultazione pubblica stabiliti dal diritto ambientale, per aumentare la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio delle autorizzazioni e garantire preventivamente l'informazione del pubblico e un dialogo con lo stesso è necessario applicare i seguenti principi:
- a) i portatori di interessi, coinvolti in un progetto di interesse comune, comprese le autorità nazionali, regionali e locali interessate, i proprietari terrieri e i cittadini che vivono nelle vicinanze del sito del progetto, il grande pubblico e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, vengono ampiamente informati e consultati in una fase precoce, quando le eventuali preoccupazioni del pubblico possono ancora essere prese in considerazione, in maniera aperta e trasparente. Qualora opportuno, l'autorità competente sostiene attivamente le attività intraprese dal promotore del progetto;
 - b) le autorità competenti assicurano che le procedure di consultazione pubblica per i progetti di interesse comune siano, ove possibile, raggruppate, comprese le consultazioni pubbliche già stabilite dal diritto ambientale. Ogni consultazione pubblica riguarda tutti i temi relativi alla fase specifica della procedura, mentre un tema relativo a una fase particolare della procedura sarà trattato in un'unica consultazione pubblica; tuttavia, una singola consultazione pubblica può avvenire in più di un'area geografica. I temi trattati da una consultazione pubblica sono indicati chiaramente nella notifica della consultazione pubblica stessa;

- c) le osservazioni e le obiezioni sono ammesse soltanto dall'inizio della consultazione pubblica fino alla scadenza del termine.
- 4) Il concetto di "partecipazione" del pubblico comprende almeno le informazioni su:
- a) i portatori di interessi coinvolti e interpellati;
 - b) le misure previste, incluse le date e i luoghi indicativi proposti per lo svolgimento delle apposite riunioni;
 - c) la tempistica;
 - d) le risorse umane destinate ai singoli compiti.
- 5) Nell'ambito della consultazione pubblica da svolgere prima della presentazione del fascicolo della domanda, i portatori di interessi devono almeno:
- a) pubblicare un opuscolo informativo non più lungo di 15 pagine, che fornisca, in modo chiaro e conciso, una panoramica della descrizione, della finalità e del calendario preliminare delle fasi di sviluppo del progetto, del piano nazionale di sviluppo della rete, delle rotte alternative considerate, dei tipi e delle caratteristiche dei potenziali impatti, anche transfrontalieri, e delle eventuali misure di mitigazione, che sarà pubblicato prima dell'avvio della consultazione. L'opuscolo informativo elenca inoltre gli indirizzi web del sito web del progetto di interesse comune di cui all'articolo 9, paragrafo 7, della piattaforma per la trasparenza di cui all'articolo [] **22** e del manuale delle procedure di cui al punto 1);
 - b) pubblicare le informazioni relative alla consultazione sul sito web del progetto di interesse comune di cui all'articolo 9, paragrafo 7, sulle bacheche degli uffici delle amministrazioni locali e almeno in [] **un** organo di informazione locale;
 - c) invitare in forma scritta **o elettronica** i pertinenti portatori di interessi, associazioni, organizzazioni e gruppi coinvolti ad apposite riunioni dedicate alla trattazione delle questioni fonte di preoccupazione.

- 6) Il sito web del progetto di cui all'articolo 9, paragrafo 7, pubblica almeno le seguenti informazioni:
- a) la data in cui il sito web del progetto è stato aggiornato per l'ultima volta;
 - b) le traduzioni del suo contenuto in tutte le lingue degli Stati membri interessati dal progetto o sui quali il progetto ha un impatto transfrontaliero significativo conformemente all'allegato IV, punto 1);
 - c) l'opuscolo informativo di cui al punto 5), aggiornato con gli ultimi dati relativi al progetto;
 - d) una sintesi non tecnica e periodicamente aggiornata sull'attuale stato di avanzamento del progetto, comprese informazioni geografiche, che indichi chiaramente, in caso di aggiornamenti, le modifiche apportate alle versioni precedenti;
 - e) il piano di attuazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, aggiornato con i dati più recenti relativi al progetto;
 - f) i fondi assegnati ed erogati dall'Unione per il progetto;
 - g) la pianificazione del progetto e della consultazione pubblica, con la chiara indicazione delle date e dei luoghi per le consultazioni e le audizioni pubbliche nonché i temi previsti per queste ultime;
 - h) le informazioni di contatto da utilizzare per ottenere ulteriori informazioni o documenti;
 - i) le informazioni di contatto da utilizzare per trasmettere osservazioni e obiezioni durante le consultazioni pubbliche.